

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1954

(20^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDI'

del Vice Presidente PALERMO

INDICE

Disegni di legge:

« Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (57) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 291, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 320, 321, 322, 323, 325, 328, 330, 331, 332, 333
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	292, 293, 294, 296, 298, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 330, 331, 332, 333
CADORNA	311, 318, 332
CORNAGGIA MEDICI	301, 328, 330, 332
JANNUZZI, <i>relatore</i>	292, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 309, 312, 313, 315, 316, 317, 320, 322, 325, 328, 332
MESSE	294, 307, 309, 316, 319, 330, 332
PALERMO	292, 293, 295, 298, 300, 302, 313, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 331
PRESTISIMONE	293
RIZZATTI	332
TADDEI	291, 292, 293, 311, 312, 322, 323, 324, 332

« Riordinamento dell'Aero Club d'Italia »
(495) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 285, 289, 291
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	287, 288, 289
CADORNA	287
CALDERA	287
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	286, 287, 289
JANNUZZI	288
PALERMO	286, 287, 288, 289, 291
PRESTISIMONE	287

La seduta è aperta alle ore 9,35;

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CALDERA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riordinamento dell'Aero Club d'Italia »
(495) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Aero Club d'Italia », già approvato dalla Camera dei deputati.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto riguarda la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Credo di dover premettere alla relazione che sarà brevissima, data anche la chiarezza del testo del disegno di legge, qualche precisazione di ordine generale. Molte volte nell'Assemblea e anche nella nostra Commissione abbiamo fatto presente la necessità di un incremento sempre maggiore dello spirito « aviatorio » della Nazione. Noi ricordiamo altre Associazioni che hanno avuto lo scopo di propagandare una determinata idea che non solo poteva servire allo sviluppo di determinati settori dell'industria e del traffico, ma anche allo sviluppo di un animo che, in caso di storiche e gravi evenienze, potesse essere posto al servizio della Patria. Vorrei ricordare la Lega navale per la propaganda marinara. Riteniamo che sia opportuno che si faccia una notevole propaganda aeronautica, soprattutto presso le giovani generazioni, nel campo del turismo aeronautico. Ci auguriamo che la stella della pace possa fermarsi sopra il cielo della nostra Patria in eterno. Però non possiamo trascurare, se vogliamo incrementare i traffici aerei per ragioni commerciali e anche per ravvivare l'industria aeronautica, l'esigenza di creare uno spirito « aviatorio » nelle giovani generazioni. Gli onorevoli colleghi sanno che io sono un vecchio e impenitente aviatore e sportivo dell'automobile; ora io credo che i vecchi abbiano ancora delle possibilità, ma certo è necessario condurre all'amore dell'aria e del volo il maggior numero fra i giovanissimi.

Ciò ho voluto premettere alla discussione del disegno di legge che dà una nuova forma organica al funzionamento dell'Aero Club d'Italia, che non solo dovrà essere investito di fondamentali compiti di propaganda, ma dovrà essere il propulsore del turismo aeronautico. Io penso che l'aviazione in questo nostro Paese dall'orografia impertinente, potrà essere il grande mezzo per meglio unificare gli Italiani, dando loro la possibilità di spostarsi rapidamente da un punto all'altro della Penisola e dalle isole alla Penisola.

Premesso questo, dirò pochissime parole di commento ai singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 riconosce la personalità giuridica all'Aero Club d'Italia. L'articolo 2 determina le funzioni sportive di questo Club. Noi sappiamo quanto importante sia lo spirito agonistico, che è uno degli elementi del nostro tempo. Vorrei ricordare, come vecchio cavaliere, non solo lo sviluppo dell'ippica solitaria, ma anche lo sviluppo di quell'antica ippica che assurgeva nelle nostre arene a quelle manifestazioni di propaganda ed agonistiche per le quali la scuola dell'indimenticabile Caprioli è celebre in tutto il mondo. All'articolo 3 si parla dell'importazione temporanea degli aeromobili da turismo attraverso i *carnets de passages en douane* . All'articolo 4 si dice che gli aeromobili, iscritti all'Aero Club, godono di speciali concessioni. Con questo articolo si affaccia l'intervento del Ministro della difesa, al quale fa capo anche tutta l'organizzazione dell'aeronautica turistica. All'articolo 5 si dice che potranno essere concessi a carico del bilancio del Ministero della difesa contributi a favore dell'Aero Club d'Italia. All'articolo 6 si dispone che le deliberazioni degli organi dell'Aero Club devono essere approvate dal Ministero della difesa, qualora uno dei rappresentanti del Ministero stesso nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale faccia opposizione. L'articolo 7 dà facoltà al Ministro della difesa di disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un Commissario straordinario. Con l'articolo 8 si precisa che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà essere approvato il nuovo statuto. L'articolo 9 riguarda il regolamento per il personale dell'Ente.

Prima di concludere devo fare presente che all'Aero Club d'Italia spetta di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico, turistico o sportivo vengono svolte nel territorio dello Stato.

Invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e che è largamente atteso dal Paese.

PALERMO. Siamo favorevoli al riordinamento dell'Aero Club d'Italia e siamo lieti

di apprendere anche dal presente disegno di legge che il sodalizio ha il fine di promuovere, inquadrare e disciplinare le varie attività che, nel campo turistico e sportivo, sono svolte nel territorio dello Stato. Tuttavia, se la premessa è che l'Ente dovrà esclusivamente occuparsi dello sport e del turismo, ritengo che le conseguenze dovrebbero essere diverse. Mi chiedo, infatti, quali siano le ragioni per le quali si vorrebbe sottoporre l'Aero Club al controllo del Ministero della difesa, e non del Ministero del turismo e dello sport. Che cosa hanno a che fare lo sport e il turismo con la Difesa? Ove accettassimo di sottoporre l'Aero Club al controllo del Ministero della difesa, si potrebbe verificare il caso che i fondi occorrenti per le manifestazioni turistiche o sportive potrebbero essere negati dal Ministero della difesa, e destinati ad altro scopo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 5 precisa che i fondi vengono attinti dal bilancio del Ministero della difesa.

PALERMO. Il disposto dell'articolo 5 conferma la mia tesi. Poichè tutti sostengono che il bilancio del Ministero della difesa deve essere dedicato alle Forze armate, qualora, invece, il Ministero della difesa dovesse erogare i fondi necessari all'Aero Club, l'Aero Club potrà fare soltanto quanto vorrà l'Amministrazione militare. Ribadisco, pertanto, che l'organo competente al controllo deve essere il Ministero dello sport e del turismo. Proponerei, quindi, una modificazione nel senso da me prospettato.

CADORNA. Le ragioni che consigliano di collegare il turismo aereo con il Ministero della difesa sono le stesse per le quali anche l'aviazione civile è collegata con il Ministero della difesa: e cioè la necessità di usufruire di impianti, quali il servizio meteorologico, i campi di aviazione, e via dicendo, che appartengono al Ministero della difesa.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. L'onorevole Palermo sa che colui il quale parla in questo momento, fin dal primo giorno in cui ha avuto l'onore di appartenere al Senato, ha proposto la costituzione del Commissariato

dell'aeronautica. Noi oggi esaminamo il problema non *sub specie aeternitatis*. Come ha detto il senatore Cadorna, l'intera assistenza al volo è fornita dagli impianti della Aeronautica militare. Siamo collegati in continuazione al demanio aeronautico anche, per fare un esempio, per lo sfalcio delle erbe dei campi di aviazione. Il Ministero dello sport e del turismo non è stato ancora costituito ed a esso non possono essere affidati compiti. Quando sarà realizzato, quando il Commissariato dell'aviazione civile sarà in atto, allora, e solo allora, sarà possibile stabilire che tutte le attribuzioni ora demandate al Ministero della difesa a questo oggetto siano a quegli Enti devolute. Comunque, credo necessario accogliere ora questo disegno di legge come è stato presentato per non farne ritardare l'approvazione. Se oggi noi affidassimo al Ministro senza portafoglio senatore Ponti, che ha l'incarico di sovrintendere al turismo ed allo sport, i compiti di cui parla il senatore Palermo, egli si potrebbe trovare in grave imbarazzo non avendo a disposizione gli impianti necessari.

PRESTISIMONE. Concorderei con il parere espresso dal senatore Palermo, dato che i fondi da devolversi all'Aero Club, a norma dell'articolo 5, costituiranno un ulteriore onere per il bilancio del Ministero della difesa. Tuttavia le ragioni esposte dal relatore mi hanno convinto diversamente in relazione al fatto che l'intera organizzazione aeronautica dipende dal Ministero della difesa. Darò, quindi, voto favorevole.

CALDERA. Si è detto che, alla stregua dell'aviazione civile, anche le attività aeronautiche turistiche e sportive debbono dipendere dal Ministero della difesa; ma il fatto che i servizi nel momento presente siano gestiti dall'aviazione militare, non può significare che ciò debba avvenire in eterno.

Noi auspichiamo l'ulteriore sviluppo della aviazione nel senso che se vi è un mezzo idoneo ad allacciare le varie civiltà e gli abitanti di diversi Paesi, esso è proprio l'aviazione. Di fronte allo sviluppo dell'aeronautica in tutti i Paesi del mondo dobbiamo fare in modo che l'Italia, che si trova per l'aviazione civile al

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

22° posto, risalga la china verso una apprezzabile sufficienza. Ma non possiamo dare voto favorevole al presente disegno di legge per i motivi prospettati dal senatore Palermo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo insiste perchè il disegno di legge venga approvato così come è stato presentato per le ragioni esposte dal senatore Cadorna e dal relatore. È, infatti, impossibile concepire un turismo aeronautico senza la collaborazione degli impianti del Ministero della difesa. Mentre nel campo automobilistico, del calcio, e via dicendo, si tratta di attrezzature autonome, indipendenti, l'attività dell'Aero Club non può svolgersi che con il concorso di strumenti che sono di proprietà militare. Tutti gli aeroporti appartengono al Ministero della difesa; i comandanti degli aeroporti sono militari e al Ministero della difesa fanno capo i servizi di assistenza al volo. Non bisogna, quindi, considerare unicamente il contributo in denaro, ma valutare anche il contributo indiretto che possono dare gli impianti militari, e, quindi, il Ministero della difesa. Il regio decreto, istitutivo dell'Aero Club, stabiliva una quota fissa a carico del Ministero della difesa per la somma di lire 400 mila, complessivamente insufficiente. Come si è provveduto durante questi anni? La quota di contributo in denaro è rimasta inalterata; e il Ministero della difesa ha provveduto attraverso contributi indiretti, quali riparazioni, e via dicendo, idonee a consentire all'Aero Club l'espletamento delle sua attività. Noi ora vogliamo regolarizzare la situazione di fatto non soltanto allo scopo di dare incentivo alla coscienza aeronautica, ma, soprattutto, per la fiducia che abbiamo nell'attività dell'Aero Club, il quale merita di essere incoraggiato attraverso il presente provvedimento che trasforma l'Aero Club da ente morale in ente di diritto pubblico. È evidente che il controllo dell'Ente venga attribuito al Ministero della difesa, e non al costituendo Ministero dello sport e del turismo, il quale non possiede alcuna attrezzatura idonea al volo.

JANNUZZI. Nel disegno di legge si parla di fondi, di contributi; e i contributi devono gravare su di un bilancio. Ma il bilancio del

Ministero dello sport non esiste ancora, dato che esiste unicamente un Ministro senza portafoglio.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A parte la considerazione di carattere amministrativo, prospettata dal senatore Jannuzzi, ne vorrei formulare una di opportunità politica. Siamo tutti d'accordo nel riconoscere che il presente provvedimento è utile, necessario, atteso. Le divergenze vertono unicamente su una questione di forma, su quale, cioè, debba essere il Ministero nel cui ambito l'Aero Club d'Italia dovrà svolgere la sua attività.

Osservo che se modifichiamo il sistema previsto dal testo originario, noi rischiamo di rimandare l'approvazione del disegno di legge a tempo indeterminato, perchè non si può stabilire un contributo a carico di un Ministero i cui organici non sono ancora regolati attraverso legge.

Io spero che la considerazione di opportunità da me prospettata possa convincere anche la parte del senatore Palermo a mutare atteggiamento nei confronti del disegno di legge, allo scopo di non provocarne un rinvio *sine die*.

PALERMO. Ho ascoltato con molta attenzione gli argomenti dei colleghi. La mia proposta di modifica non è suggerita da preconcetti punti di vista, sibbene dalla precisa e chiara volontà di evitare che si facciano leggi di compromesso e dalla convinzione che non occorre procedere attraverso una legislazione inorganica e in cui tutto viene attuato secondo le esigenze del momento.

Si obietta che, ove venisse accettata la modifica da me suggerita, si rischierebbe di rinviare il provvedimento *sine die*. Rispondo a mia volta che se noi accettassimo di sottoporre l'Aero Club d'Italia alla sorveglianza del Ministero della difesa rimanderemmo a tempo indeterminato la soluzione dell'intero problema connesso dell'aviazione civile; noi creeremmo, cioè, un ulteriore intralcio alla costituzione dell'istituendo organo amministrativo (Commissariato o altro) inteso a regolamentare l'aviazione civile.

Ma, a prescindere da tale questione pregiudiziale, vorrei osservare che gli argomenti por-

tati contro la mia tesi non mi sembrano fondati.

Innanzitutto, non so quanto sia vera l'affermazione che tutti gli aeroporti di proprietà demaniale sono in mano militare. Comunque, mi sembra non determinante il fatto che l'Aero Club debba servirsi degli aeroporti militari e dei servizi dell'Aeronautica militare per le informazioni sulle condizioni atmosferiche, e via dicendo. Ciò non esclude, infatti, che l'Aero Club possa agire sotto la sorveglianza del Ministero dello sport e del turismo. Nel Regolamento da emanarsi si potrà stabilire che l'Aero Club ha diritto di chiedere tutte le informazioni e di usufruire di tutti i servizi che oggi sono di proprietà demaniale e, per la gran parte, di proprietà del demanio militare.

Concludendo, se noi sottoponessimo l'Aero Club alla vigilanza del Ministero della difesa, non gli renderemmo un servizio, ma al contrario appesantiremmo la sua attività. Infatti, il Ministero della difesa deve già sostenere molte spese; ed io sono convinto che i fondi, che esso potrebbe mettere a disposizione dell'Aero Club, sarebbero quanto mai irrisori e non gioverebbero al potenziamento dello sport e del turismo.

Esiste, o no, il Ministro per lo sport e per il turismo? Se esiste, attribuiamo ad esso la competenza su tutto quanto concerne lo sport e il turismo.

Osserva il senatore Jannuzzi che il Ministero dello sport non è ancora costituito, che esso non ha un suo organico, un suo bilancio. Sta bene: sospendiamo allora l'approvazione del presente disegno di legge e attendiamo che il nuovo Ministero del turismo e dello sport entri in funzione in base ad una legge. Avanzo proposta formale in questo senso.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Ritengo che non si possa assolutamente procrastinare l'approvazione del presente disegno di legge, in attesa che il neonato Ministero dello sport assuma vitalità e consistenza organica.

D'altra parte, come ho osservato in precedenza, al momento della formazione del Commissariato per l'aviazione civile o di altro organo amministrativo a tale scopo istituito, sarà sempre nostra facoltà attuare il trasferimento

dei poteri di vigilanza attraverso un apposito provvedimento di legge.

Questa considerazione mi sembra possa tranquillizzare il senatore Palermo.

PALERMO. Insisto nella proposta di sospensiva.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva avanzata dal senatore Palermo e non accettata nè dal relatore, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Aero Club d'Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato italiano.

L'Aero Club d'Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.
(È approvato).

Art. 2.

L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

richiedere il nulla osta del Ministero della difesa e l'autorizzazione del Prefetto o del Ministero dell'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province.

(È approvato).

Art. 3.

L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo può essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati *carnets de passages en douane*, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti nell'eventualità di mancata riesportazione è prestata dall'Aero Club d'Italia.

(È approvato).

Art. 4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della aviazione privata, gli aeromobili iscritti presso l'Aero Club d'Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Art. 5.

A titolo di concorso nelle spese afferenti alle funzioni affidate dall'Amministrazione dello Stato all'Aero Club d'Italia ed alle altre attività istituzionali di questo, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere concessi annualmente, a carico del bilancio del Ministero della difesa, contributi a favore dell'Aero Club d'Italia.

(È approvato).

Art. 6.

Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, prestazioni, contributi dati dal

Ministero della difesa o attività per conto di quest'ultimo devono essere approvate dal Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.

(È approvato).

Art. 7.

Qualora si verificano situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alle strutture organiche dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale, sono assoggettati all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.

(È approvato).

Art. 8.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sarà approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia.

(È approvato).

Art. 9.

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

PALERMO. Dichiaro che la mia parte darà il voto contrario.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Come la Commissione ricorderà, nella precedente riunione avevamo lasciato in sospenso ogni decisione circa l'articolo 31, allo scopo di chiedere alla Commissione finanze e tesoro il suo parere sulla portata finanziaria del nuovo testo dell'articolo 31 stesso proposto dal relatore. Ora la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere che essa non ha nulla da osservare per quanto concerne la portata finanziaria.

Do nuovamente lettura dell'articolo 31 nel nuovo testo proposto dal relatore:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, nonchè al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del secondo comma dell'articolo 24 spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti lire 120.000;

maresciallo capo e gradi corrispondenti lire 100.000;

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti lire 85.000;

sergente maggiore e gradi corrispondenti lire 60.000.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni 65 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, fino al compimento degli anni sessanta, al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del secondo comma dell'articolo 24.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 29-bis, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29-bis, l'indennità è **ragguagliata** a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

TADDEI. A quanto sembra, l'indennità non è concessa a quei sottufficiali che, pur avendo acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, lasciano il servizio volontariamente prima del limite di età stabilito dalla tabella A citata dal presente articolo.

Mi pare che ciò provochi una sperequazione.

Ad esempio, un maresciallo maggiore o un aiutante di battaglia dei carabinieri che lasciasse volontariamente il servizio al compimento del 57° anno, anzichè del 58°, non avrebbe diritto a questa indennità speciale, mentre i marescialli maggiori, di grado inferiore, ne usufruirebbero al compimento dei 55 anni di età. Ciò, a mio avviso, si risolve in una palese ingiustizia. Proporrei, perciò, il seguente emendamento: dopo le parole nel primo comma: « Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente » aggiungere le altre: « per aver conseguito diritto al trattamento massimo di quiescenza ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento del senatore Taddei non può essere accettato perchè altera il sistema già fissato nella legge sullo stato degli ufficiali secondo cui il diritto all'indennità di riserva si acquisisce all'atto della cessazione dal servizio permanente per aver raggiunto i limiti di età o per altre cause che la legge assimila a questa. Non si può, quindi, seguire un diverso criterio relativamente ai sottufficiali.

Lo scopo dell'indennità speciale, di cui all'articolo in discussione, è, in un certo senso, quello di corrispondere un equivalente economico di quanto vengono a perdere coloro che sono raggiunti troppo presto dai limiti di età. L'indennità è insomma in relazione ai limiti di età, ed è evidentemente impossibile derogare a quel principio.

PALERMO. Le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario sono giuste, ma l'emendamento del senatore Taddei andrebbe considerato anche da un altro punto di vista. Esso, secondo me, potrebbe favorire quello svecchiamento dei quadri che tanto sta a cuore al senatore Cadorna e a tutti noi. Permettendo, infatti, di lasciare il servizio a coloro che, pur avendo raggiunto il massimo della pensione, non sono ancora stati colpiti dai limiti di età, esso potrebbe risultare giovevole al potenziamento della categoria dei sottufficiali.

Sotto questo profilo, chiedo all'onorevole Sottosegretario se non sia il caso di prendere in considerazione la proposta del senatore Taddei.

TADDEI. Per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, ribadisco che io ho inteso sottolineare una condizione essenziale per essere ammessi al godimento del beneficio invocato; e cioè che il sottufficiale abbia raggiunto il diritto al trattamento massimo di quiescenza. E ciò anche perchè può verificarsi il caso di sottufficiali che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, malattie comprese, non siano in condizione di rimanere in servizio fino al limite di età previsto dalla tabella A. Stando così le cose, la perdita del diritto all'indennità speciale mi sembra dia

luogo ad una grave sperequazione, cui intendo porre rimedio con il mio emendamento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei attirare l'attenzione del senatore Taddei sulla circostanza che il nuovo testo dell'articolo 31 ha ricevuto l'approvazione della Commissione finanze e tesoro. Per qualsiasi proposta di modifica dovremmo nuovamente chiedere il parere della 5^a Commissione.

JANNUZZI, *relatore*. L'eccezione dell'onorevole Sottosegretario è pregiudiziale. L'emendamento del senatore Taddei, infatti, non può essere preso in esame se non viene indicata la fonte a cui attingere i fondi per il maggior onere che esso importa; inoltre, esso dovrebbe essere sottoposto all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Non entro per ora nel merito dell'emendamento, riservandomi di intervenire nel caso che la eccezione di carattere pregiudiziale, cui ho dianzi accennato, dovesse essere superata.

PALERMO. La pregiudiziale del senatore Jannuzzi è inaccettabile; perchè se dovessimo seguire pedissequamente il ragionamento del relatore non avremmo potuto apportare quelle modifiche che abbiamo invece apportato al disegno di legge in sede di Commissione.

Quindi, se la Commissione è d'accordo si può chiedere il parere della 5^a Commissione finanze e tesoro; ma non esiste alcun obbligo da parte del proponente di indicare la fonte del finanziamento della relativa spesa. Non istituamo, pertanto, un principio che nel futuro potrebbe creare grossi ostacoli a tutte quelle modifiche che noi, come legislatori, abbiamo il diritto ed il dovere di apportare.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei prospettare al senatore Taddei un argomento di opportunità. Se il senatore Taddei propone una variazione all'articolo 31, che è stato oggetto di specifico esame da parte della Commissione finanze e tesoro, dobbiamo sospendere l'esame del disegno di legge per sottoporre l'emendamento all'esame della Commissione di finanze.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

Posso dire, però, all'onorevole Taddei che, avendo fatto tutti gli sforzi possibili per reperire i fondi ai fini del finanziamento delle spese di cui all'articolo 31, non esistono possibilità di accogliere la sua richiesta. In tali condizioni vorrei pregare il senatore Taddei di non insistere nel suo emendamento, perchè, oltre tutto, causeremmo un danno ai sottufficiali ritardando l'approvazione del disegno di legge.

TADDEI. Mi trovo in grave imbarazzo, perchè, mentre l'onorevole Sottosegretario mi dice che è perfettamente inutile insistere nel mio emendamento, in quanto non ci sono i fondi, io sento di sostenere qui una causa di giustizia. Ripeto per l'ultima volta che non riesco a concepire che un sottufficiale debba essere legato ad una tabella di una legge che stabilisce per il suo grado un limite d'età, quando abbia già raggiunto per il servizio compiuto nel grado precedente il diritto al trattamento massimo di quiescenza. Non è giusto che per circostanze indipendenti dalla sua volontà debba essere mandato a casa senza il godimento di un beneficio già maturato nel grado inferiore. Speravo che il mio punto di vista fosse condiviso all'unanimità dalla Commissione; ma dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario ritengo inutile insistere e, con dispiacere, dichiaro di rinunciare all'emendamento.

PALERMO. Debbo dare atto al Governo di aver dato prova di sensibilità, accogliendo in parte le nostre richieste intese ad un aumento dell'indennità di riserva; tuttavia non vi nascondo che ritengo che neppure il nuovo testo dell'articolo 31 trovi consenziente la categoria degli interessati.

Ora, vorrei domandare alla Commissione se non sia possibile fare un ulteriore passo in avanti. I sottufficiali, infatti, sostengono che avendo la Commissione moltiplicato per quattro l'indennità di riserva per gli ufficiali, essi avrebbero diritto allo stesso trattamento. Ho parlato di ciò con alcuni sottufficiali, ed ho fatto loro presente che, se per gli ufficiali l'indennità di riserva era stata moltiplicata per il coefficiente 4, ciò non era dovuto ad una maggiore considerazione da parte della Commis-

sione per quella categoria, ma unicamente al fatto che gli ufficiali godevano già di tale indennità, che per i sottufficiali costituisce, invece, un'innovazione, e un evidente vantaggio. Malgrado tale dichiarazione, i sottufficiali mi hanno vivamente pregato perchè esponessi alla Commissione questo loro desiderio.

Quindi, pur rendendomi conto dei notevoli sforzi compiuti, proporrei di moltiplicare per i sottufficiali l'indennità di riserva non per 1,75, sebbene per 2. In tal modo non solo tranquillizzeremmo la nostra coscienza, ma concederemmo alla categoria un maggiore beneficio. Pertanto, se l'onorevole Sottosegretario ritiene che questa mia richiesta possa trovare accoglimento presso la Commissione finanze e tesoro, io ne faccio formale proposta: se, invece, la 5^a Commissione dovesse essere contraria a qualsiasi ulteriore aumento, non insisto per non ritardare ancora l'approvazione della legge.

PRESTISIMONE. Mi dichiaro completamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Palermo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che la Commissione si sia resa conto dell'amore col quale il Governo segue la presente legge. L'onere finanziario previsto dall'articolo 97, nel nuovo testo che deriverà in seguito all'approvazione dell'articolo 31 così come è stato testè letto, è di lire 725 milioni per sei mesi, cioè praticamente di un miliardo e 450 milioni l'anno. Si tratta, dunque, di un sacrificio notevole sopportato dal bilancio del Ministero della difesa, bilancio che, mentre apparentemente comprende numerosi stanziamenti, viceversa in pratica per i gravi oneri sociali che gravano sul Ministero della difesa soprattutto a causa dei dipendenti civili, non è sufficiente alle reali esigenze di una modesta difesa del territorio nazionale.

Poichè gli onorevoli colleghi sanno che da molte parti ci si è opposti a qualsiasi incremento degli stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa, è chiaro che ogni aumento di oneri a causa del personale va a danno dei servizi dell'addestramento; tuttavia, il Ministero ha seguito una linea politica

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

intesa a migliorare nella maggior misura possibile il trattamento del personale, perchè ritiene che, più che pensare ai carri armati, agli aerei, e via dicendo, a scopo difensivo, si debba cercare di potenziare il morale, lo spirito delle Forze armate. Con questo animo abbiamo approntato sia la legge per gli ufficiali, che quella per i sottufficiali. Forse i benefici della presente legge a favore delle Forze armate non possono essere colti a prima vista: occorre una mente sperimentata per comprendere quali ripercussioni possa avere il trattamento di quiescenza sul morale di coloro che attualmente sono in servizio. Ma abbiamo saggiamente operato cominciando col migliorare le condizioni di coloro che hanno servito la Patria e che hanno dovuto lasciare il servizio attivo. Non v'è dubbio, tuttavia, che se il Governo avesse potuto fare altri sforzi, si sarebbe già messo per tale via. Il Ministero del tesoro, dopo lunghe trattative, aveva accettato l'aumento del coefficiente ad 1,60; successivamente è stato fatto un ulteriore passo per arrotondare le cifre e siamo arrivati al coefficiente 1,70, in base al quale l'aiutante di battaglia, il maresciallo maggiore e gradi corrispondenti percepiscono 120.000 lire di indennità. Bisogna considerare che si tratta di un'indennità istituita per la prima volta a favore dei sottufficiali, e mi augurerei che tutte le categorie dei dipendenti dello Stato potessero ottenere lo stesso riconoscimento dei propri interessi attraverso un aumento mensile di 10.000 lire. Comunque, ricordo che non è mai stato accordato ad una categoria di lavoratori un aumento, in una sola volta, di 10.000 lire al mese, così come viene fatto per i sottufficiali.

Il senatore Palermo afferma che la categoria non è completamente soddisfatta. È chiaro che i bisogni umani sono infiniti; però, debbo dire, per tranquillità della Commissione, che se qualche sottufficiale tra quelli che hanno parlato con il senatore Palermo, ha dichiarato di non essere soddisfatto, viceversa molti altri hanno espresso, attraverso lettere, la riconoscenza degli interessati per le modifiche che la Commissione, d'accordo con il Governo, ha apportato al presente disegno di legge.

Con tali dichiarazioni vorrei tranquillizzare anche il senatore Palermo, assicurandolo che da parte del Tesoro non sarebbe più possibile aderire a nuovi aumenti.

MESSE. La rappresentanza dei sottufficiali con la quale ha parlato questa mattina il collega Palermo è la stessa che, subito dopo, si è intrattenuta con me. Vedo che identici sono stati gli argomenti esposti a tutti e due. Non è da meravigliarsi che i sottufficiali non siano pienamente soddisfatti della misura che, anche loro al corrente degli intendimenti del Tesoro, con tutta probabilità sarà fissata per l'indennità speciale, che per la prima volta la legge in esame prevede. Ho detto che non è da meravigliarsi della insoddisfazione dei sottufficiali perchè anche noi della Commissione all'unanimità abbiamo insistito, come insistiamo ancora, perchè il Tesoro faccia ogni sforzo per aumentare l'indennità speciale. A tale proposito la stessa rappresentanza mi ha prospettato l'opportunità che venga sospeso l'esame del disegno di legge nella speranza che il Tesoro, in un prossimo avvenire, possa concedere maggiori fondi per l'indennità. Mi è stato fatto presente inoltre che, guadagnando tempo, forse si potrebbe realizzare l'auspicata equiparazione col gruppo C.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I sottufficiali hanno già superato il gruppo C in materia di trattamento di quiescenza.

MESSE. Circa l'opportunità di sospendere l'esame del disegno di legge, ho spiegato che, a parte la considerazione che non so come la Commissione possa adottare una decisione del genere, credo assai difficile che il Tesoro possa essere disposto a concedere fra qualche mese quanto non ritiene di poter concedere oggi. D'altra parte, se si ritarda l'approvazione della legge si corre il pericolo di vedere fissata la decorrenza dell'indennità speciale ad una data posteriore a quella già formalmente accettata del 1° gennaio 1954, con la conseguenza di un danno certo di fronte all'incertezza di un problematico aumento dell'indennità stessa.

Sono perciò del parere del senatore Palermo che convenga, cioè, continuare senza perder tempo nell'esame del disegno per arrivare al

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

più presto alla sua approvazione, cosa questa ansiosamente attesa dall'enorme maggioranza dei sottufficiali.

Per quanto riguarda l'equiparazione col gruppo C, che rappresenta senza dubbio una delle maggiori e più giustificate aspirazioni dei sottufficiali, se in questa sede la questione non può trovare la sua soluzione, una volta approvato il disegno di legge che stiamo esaminando, si potrà con un ordine del giorno richiamare su tale problema l'attenzione del Governo per un'equa soluzione in sede di legge delega.

JANNUZZI, *relatore*. Indubbiamente, lo sforzo che il Governo ha fatto ottenendo dal Tesoro l'adesione all'aumento della indennità speciale è considerevole; tuttavia, non si può dire che esso sia soddisfacente. Comunque, dobbiamo restare paghi di ciò, altrimenti incorreremo — ed io per primo — nel difetto che ho lamentato poco fa, e cioè di proporre un aumento di spesa senza indicare la relativa copertura. Avrei desiderato un ulteriore sforzo presso il Tesoro; e se il Sottosegretario concorda con il mio punto di vista, lo pregherei di adoperarsi in questo senso, perchè, indipendentemente dal consenso, o meno, della categoria, un miglioramento si imporrebbe. Quando, infatti, si pensi che il sergente maggiore va a casa con una indennità di riserva di 5.000 lire al mese, è evidente che il trattamento economico è fissato in termini abbastanza modesti. Si afferma che il Tesoro fa un sacrificio, che il Governo compie anch'esso un sacrificio; ma noi dobbiamo abituarci a non considerare tutti i miglioramenti soltanto in funzione del sacrificio cui è sottoposto l'Erario, quasi che non si trattasse di miglioramenti che vanno a compensare un'opera ed una attività sia pure passate, e che debbono in un certo modo adeguarsi ad esigenze di vita che sono sempre più pressanti e sempre in aumento. Abbiamo il coraggio di dire che accordiamo un cattivo trattamento; ma non affermiamo che, soltanto perchè non può essere concesso un ulteriore aumento, il trattamento sia buono.

Prendo lo spunto da quanto ha detto il senatore Messe per fare un'altra considerazione di carattere generale, che vorrei informasse il criterio che noi seguiamo per quanto riguar-

da il trattamento economico. Attualmente è all'esame del Parlamento un disegno di legge delega, che, tra gli altri oggetti, prevede un miglioramento del trattamento economico ai dipendenti dello Stato.

Poichè è necessario realizzare un coordinamento per la legge delega, che vale per tutti i dipendenti statali, e il presente disegno di legge, farei la seguente proposta: i sottufficiali in sostanza si preoccupano che il loro trattamento economico, quanto meno in servizio, non sia pari a quello del gruppo C dell'Amministrazione dello Stato. Mi riservo quindi, di proporre un ordine del giorno da sottoporre alla 1^a Commissione, di cui io stesso potrei farmi sostenitore, in quanto sono membro anche di quella Commissione, allo scopo di chiedere che tra i criteri da seguire nella legislazione, che sarà attuata in esecuzione della legge delega, vi sia anche quello dell'equiparazione, agli effetti economici, della categoria dei sottufficiali alla categoria C delle altre Amministrazioni dello Stato. In tal modo noi otteniamo in concreto un miglioramento economico nella sede nella quale il miglioramento economico generale viene assunto in esame e in cui lo sforzo di un migliore trattamento economico a favore dei sottufficiali potrà essere più facilmente sostenuto, perchè le somme che il Governo ha reperito, attraverso la legge per il miglioramento economico degli ufficiali, sono di tale ampiezza da poter farvi rientrare anche la spesa non eccessiva della auspicata equiparazione. Quindi mentre non scontentiamo la categoria dei sottufficiali, trasportiamo in altra più opportuna sede la questione, perchè il trattamento economico dei sottufficiali e quello dei dipendenti dello Stato in genere si ricollegano tra loro ed è bene che siano risolti in sede generale.

Mi accontenterei, quindi, della soluzione prospettata nel nuovo testo dell'articolo 31 riservandomi di proporre in sede di discussione della legge delega un miglioramento economico che significhi equiparazione delle due categorie ed eventualmente anche aumento delle indennità.

PALERMO. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e del senatore Jan-

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

nuzzi, dichiaro di non insistere nella mia richiesta.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo esprimere una riserva per quanto riguarda l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Jannuzzi, perchè, innanzi tutto, bisogna valutare realisticamente il trattamento attuale dei sottufficiali comprensivo di stipendio e di altre indennità o facilitazioni con gli stipendi dei corrispondenti gradi del gruppo C.

JANNUZZI, *relatore*. Sono pronto a fornire, se necessario, tutti gli elementi precisi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di una riserva che avanzo perchè non vorrei che, per il desiderio di apportare miglioramenti, si finisse, invece, con il peggiorare la situazione dei sottufficiali.

Comunque, è da considerare che un'equiparazione assoluta dal punto di vista economico-finanziario porterebbe alla soppressione di altre concessioni che il Ministero della difesa già fa ai sottufficiali.

Inoltre, non posso accettare il rilievo del relatore inteso ad affermare che il trattamento in partenza è insufficiente, che il trattamento è cattivo, ricordando gli sforzi che il Governo ha fatto, insieme con la Commissione, per aumentare i benefici previsti nel presente disegno di legge. Il Governo ritiene che il trattamento accordato ai sottufficiali sia equo, in relazione al trattamento globale che lo Stato fa a tutti i suoi dipendenti.

PRESIDENTE. La Commissione è unanime nella sollecitudine per la sorte dei sottufficiali italiani, perchè riconosce ad essi la funzione essenziale di spina dorsale delle Forze armate stesse. Nei limiti delle nostre possibilità, faremo tutto il possibile per andare incontro a questa benemerita categoria.

Oggi è però indispensabile concludere al più presto l'esame del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 31 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 32.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

JANNUZZI, *relatore*. Propongo di aggiungere, in fine, un comma del seguente tenore:

« Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Chi approva l'articolo 32 con la modifica apportata è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 33.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o

ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

Art. 34.

Il sottufficiale che contrae matrimonio senza autorizzazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Di questo articolo, in relazione al fatto che l'esame dell'articolo 28 è stato accantonato, propongo di sospendere la discussione.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Art. 35.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

(È approvato).

Art. 36.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione

di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

Art. 37.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita dalle leggi di reclutamento.

(È approvato).

Art. 38.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.

(È approvato).

Art. 39.

Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquisito l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantegli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni di grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il defe-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

20ª SEDUTA (20 maggio 1954)

rimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espriare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda non può essere accolta per ragioni di servizio;

f) matrimonio contratto senza l'autorizzazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Commissioni o Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa inchiesta formale.

PALERMO. Desidero fare una precisazione: vorrei che per « inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado » sia ben chiaro e resti, quindi, stabilito e sancito che si tratta unicamente ed esclusivamente di un giudizio professionale e che non ci si può quindi servire di questa formula per altri motivi o per delle concezioni ormai sorpassate. Inoltre, quando si parla di cattiva condotta privata, sia chiaro che ci si riferisce solamente alla condotta morale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho già fatto presente, questo articolo ha il suo parallelo nella legge sullo stato degli ufficiali, e pertanto, ove se ne mutasse la dizione, significherebbe escludere la causa politica per i sottufficiali ed ammetterla, invece, per gli ufficiali.

È chiaro che in esso non è contenuto alcun riferimento alla condotta politica, anche perchè il Governo si augura che le Forze armate si mantengano al di fuori di qualsiasi partito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 39. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 40.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

Art. 41.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'articolo 39, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i) del predetto articolo 39.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(È approvato).

Art. 42.

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

(È approvato).

TITOLO IV.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 43.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 44.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

- in servizio temporaneo;
- in congedo illimitato;
- sospeso dalle attribuzioni del grado.

(È approvato).

Art. 45.

Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

JANNUZZI, *relatore*. Propongo in analogia a quanto è stato sancito nella legge sullo stato degli ufficiali, il seguente nuovo testo per il secondo comma:

« Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il

grado, la disciplina e il controllo della Forza in congedo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 45 proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 45 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 46.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.

Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione alla età e alle condizioni fisiche.

(È approvato).

Art. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare,

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

PALERMO. A proposito dell'articolo 47 vorrei che fosse ribadito il concetto che il sottufficiale in congedo può essere unicamente sospeso per motivi precauzionali, penali, disciplinari, ma non per motivi politici.

JANNUZZI, *relatore*. Non comprendo le ragioni per le quali il senatore Palermo, tutte le volte che si pone una questione politica, prenda la parola. Quando si fa una legge la si elabora in astratto, e non è possibile prevedere in ogni norma il caso concreto.

Il sottufficiale potrà professare sue idee politiche; ma lo svolgimento di attività politica a favore di un partito oppure di un altro può essere un motivo disciplinare degno di rilievo.

PALERMO. L'onorevole Jannuzzi si meraviglia perchè in ogni occasione cerco con tutte le mie forze di tutelare il diritto assicurato dalla Costituzione ad ogni cittadino di avere una precisa idea politica. Sono d'accordo che la politica attiva non deve entrare nelle Forze armate; ma allo stato attuale constato e deploro che chi fa propoganda democristiana non è punito, mentre se qualcuno è sospettato solo di simpatia per i partiti di sinistra viene punito. Ora chiedo che le ideologie politiche non possano dare adito a discriminazioni di sorta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 47. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 48.

Il sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad una arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.

Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità

il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.

(È approvato).

CAPO II.

Sottufficiali di complemento.

Art. 49.

La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonché i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 50.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età indicata nella tabella B annessa alla presente legge.

Tali obblighi sono:

prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;

rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(È approvato).

Art. 51.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento del quarantesimo anno di età è trasferito, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenuto all'uopo presenti la capacità, l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta svolge nella vita civile attività di volo a carattere continuativo, può rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantesimo anno di età; raggiunta tale età il sottufficiale è trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità inanzi indicate.

JANNUZZI, *relatore*. Propongo per il terzo comma dell'articolo 51 il seguente nuovo testo:

« Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni 35, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenuto all'uopo presenti la capacità, l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti fino all'età di quarantacinque anni, nonchè il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti nel ruolo servizi o in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi nonchè il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti ».

CORNAGGIA MEDICI. Esprimo la riserva, già fatta altre volte, che in sede di tabelle si proceda alla modifica dell'età.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 51 nel testo di cui il relatore ha dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 51 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO III.

Sottufficiali della riserva.

Art. 52.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 53.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(È approvato).

Art. 54.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(È approvato).

TITOLO V.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 55.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado nonché alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti, in quanto applicabili.

PALERMO. Propongo di adottare per il secondo comma la seguente nuova dizione:

« Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Palermo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 55 con la modifica testè apportata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TITOLO VI.

IMPIEGO CIVILE

Art. 56.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

(È approvato).

Art. 57.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 26, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere b), c), d), e), f), non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di tre anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

JANNUZZI, *relatore*. Nell'articolo precedente si è stabilito che il sottufficiale entro un anno dalla cessazione dal servizio può avanzare domanda di impiego civile. In quest'articolo, al secondo comma, si stabilisce, invece, un termine di tre anni. Qual'è la ragione del diverso termine fissato nei due articoli?

Evidentemente si vuol dire che, se la domanda non fosse accolta nei tre anni, il sottufficiale perde il titolo ad avanzarla. Invece, sono del parere che quando un sottufficiale abbia adempiuto all'obbligo di presentare la domanda nel termine di un anno, non debba esservi decadenza. Poichè la domanda è subordinata alla disponibilità dei posti, quali sono le ragioni per le quali si vorrebbe far perdere all'interessato tale diritto?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sostanza in questo articolo è stabilita una presunzione, nel senso che si ritiene che, se nei tre anni non si è conseguito l'impiego civile, si presume che il sottufficiale si sia già sistemato altrimenti. Non è possibile prescindere dal termine e lasciare una pendenza perpetua della domanda, dato che ciò sarebbe contrario al principio della certezza del diritto. Tuttavia, se il senatore Jannuzzi ne fa formale proposta, il Governo è favorevole ad aumentare il termine da tre a cinque anni.

JANNUZZI, *relatore*. Propongo di aumentare il termine da tre a cinque anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore e accettato dal Governo, di sostituire al secondo comma le parole: « da più di tre anni », con le altre « da più di cinque anni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 57 con la modifica apportata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 58.

Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'articolo 56, sono i seguenti:

a) nell'Amministrazione della Difesa:

per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del Genio militare e tutti i posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale, servizi dell'Esercito;

per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina;

per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica, in concorso e in misura proporzionale con gli alunni d'ordine dello stesso ruolo che abbiano titolo alla promozione;

b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo C.

I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del Genio militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina, si provvede ai sensi dell'arti-

colo 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera b) sono ripartiti dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo propone al primo comma, lettera a) di sopprimere dopo le parole: « per i sottufficiali dell'Aeronautica i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica » le altre: « in concorso e in misura proporzionale con gli alunni d'ordine dello stesso ruolo che abbiano titolo alla promozione ».

La limitazione contenuta nel testo originario porrebbe, infatti, i sottufficiali dell'Aeronautica in una condizione differente da quella degli altri sottufficiali delle Forze armate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo al primo comma, lettera a), testè proposto dal rappresentante del Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 58 con la modifica apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente PALERMO

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

Art. 59.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione di servizio non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

4) interdizione civile o inabilitazione civile;

5) irreperibilità accertata;

6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio conforme di una Commissione di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 22 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

JANNUZZI, *relatore*. Al numero 6) del primo comma propongo di sopprimere la parola « conforme ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta suppressiva della parola « conforme » al numero 6) del primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 59 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 60.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1, 5 e 6, e secondo dell'articolo 59, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4 e 7, dell'articolo 59.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'articolo 59 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

(È approvato).

Art. 61.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1, 4 e 5, dell'articolo 59, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3, dell'articolo 59, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

ai sensi del primo comma, numero 6, dell'articolo 59, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione del grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 59, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

Faccio osservare che la denominazione degli agenti di pubblica sicurezza è quella di « guardie ». Pertanto propongo al numero 2 di sostituire alle parole « al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » le altre « al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 61 con la modifica apportata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I.

Sanzioni disciplinari di stato.

Art. 62.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 47;

d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 59.

(È approvato).

CAPO II.

Procedimento disciplinare.

SEZIONE I.

Inchiesta formale.

Art. 63.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 62, è effettuato mediante formale inchiesta.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

(È approvato).

Art. 64.

L'inchiesta formale è disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o

comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, l'inchiesta formale è disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

Qualora siavi corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta è disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più anziano. Se il più elevato in grado o più anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale è disposta dal Ministro.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.

(È approvato).

Art. 65.

L'autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'articolo 62, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorità predetta, qualora ritenga il sottufficiale

passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.

Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 64 ogni decisione è adottata dal Ministro.

(È approvato).

SEZIONE II.

Commissione di disciplina.

Art. 66.

È sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.

(È approvato).

Art. 67.

La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

Per i giudizi a carico di più sottufficiali di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.

Il presidente della Commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

(È approvato).

Art. 68.

La Commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente della Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.

Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la Commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.

Se trattasi di più giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare competente a provvedere per il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Qualora il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la Commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 64 o in applicazione di quanto stabilito nel primo

comma dell'articolo 65, la Commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo o nel terzo comma del presente articolo, designato dal Ministro.

(È approvato).

Art. 69.

Non possono far parte della Commissione di disciplina:

a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorché commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;

b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;

g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

(È approvato).

MESSE. In analogia con quanto è stato disposto nella legge sullo stato degli ufficiali, propongo l'inserzione del seguente articolo 69-bis:

« Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto la notizia della comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

Il componente ricusato è sostituito ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 69-bis proposto dal senatore Messe. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 70.

La Commissione di disciplina è convocata dal comandante militare dal quale è stata formata ai sensi dell'articolo 68.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della Commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina.

(È approvato).

Art. 71.

Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 69.

L'ufficiale difensore è vincolato al segreto d'ufficio.

(È approvato).

Art. 72.

La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta nè fa constare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti dell'inchiesta formale.

Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliono che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la Commissione ritenga di non potere esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la Commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:

« Il... è meritevole di conservare il grado? ».

La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.

Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto di ufficio.

(È approvato).

Art. 73.

Il Ministro può modificare il giudizio della Commissione di disciplina soltanto a favore del sottufficiale.

MESSE. In analogia a quanto disposto nella legge sullo stato degli ufficiali, propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 73:

« Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale, e soltanto in casi di particolare gravità anche a sfavore ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 73 proposto dal senatore Messe. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 74.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Dinanzi al Consiglio di disciplina il sottufficiale non è ammesso a farsi assistere dall'ufficiale difensore.

Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

JANNUZZI, *relatore*. Propongo la soppressione dell'ultimo periodo del primo comma: « Dinanzi al Consiglio di disciplina il sottufficiale non è ammesso a farsi assistere dall'ufficiale difensore ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 74 con la modifica testè apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SEZIONE III.

Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero.

Art. 75.

Agli effetti degli articoli 64 e 68, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'articolo 72.

(È approvato).

SEZIONE IV.

Disposizioni particolari per il tempo di guerra.

Art. 76.

In tempo di guerra:

la Commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria e della riserva, richiamati in servizio;

per il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la Commissione di disciplina spettano ai comandanti suddetti. Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 68 il Ministro, per la formazione della Commissione di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

(È approvato).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 77.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni:

per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma;

per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti;

per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.

(È approvato).

Art. 78.

I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'articolo 54, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'età di anni sessanta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio.

I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti

fisicamente idonei sono collocati in congedo assoluto, se già non vi siano. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se già non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le età previste nel primo comma del presente articolo.

Chiedo all'onorevole Sottosegretario se ai sottufficiali di cui al presente articolo spetti la indennità di riserva.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 78. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 79.

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni 55, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di 55 anni, restano nella posizione di congedo assoluto.

(È approvato).

Art. 80.

Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'articolo 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.

(È approvato).

Art. 81.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'articolo 90, lettera a), del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con l'articolo 31 della legge 13 giugno 1933, n. 778 e con l'articolo 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per l'Aeronautica nell'articolo 66 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, continuano a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età indicati nella tabella A annessa alla presente legge, fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età o dei limiti di servizio previsti dalle disposizioni predette.

(È approvato).

Art. 82.

Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, dalla data stessa, l'indennità speciale prevista dall'articolo 31.

La stessa indennità compete, con la medesima decorrenza, ai sottufficiali che siano stati collocati a riposo, ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennità è computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, lettera c), dei citati decreti legislativi.

TADDEI. Se l'articolo 82 prevede la concessione della indennità di riserva a coloro che ab-

biano cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, anche se con diritto solamente al minimo della pensione, a maggior ragione tale indennità dovrebbe essere concessa ai sottufficiali che, sia pure a domanda, abbiano cessato dal servizio dopo aver raggiunto il diritto al trattamento massimo di quiescenza.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo avrebbe in animo di proporre alcuni emendamenti per colmare, per esempio, una lacuna che risulta al secondo comma, allo scopo di evitare che possano sorgere dubbi sul fatto se ai mutilati, i quali usufruiscono dei trattamenti di sfollamento, l'indennità debba essere corrisposta, in aggiunta a tale trattamento. Per risolvere questo dubbio dopo le ultime parole: « dei citati decreti legislativi », bisognerebbe aggiungere le altre: « nonchè agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ».

Inoltre, occorrerebbe sostituire, alla fine del primo comma, le parole: « dalla data stessa » con le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 1954 ».

PRESIDENTE. Tuttavia, la legge dello sfollamento garantì a suo tempo un trattamento di favore, e ciò perchè chi lasciava il servizio si rendeva benemerito di fronte al Paese, a cui era stata imposta la smobilitazione. Ora i sottufficiali sfollati si verrebbero a trovare, invece, in una situazione di sfavore rispetto agli altri che sono rimasti in servizio. Se non ci fossero stati quegli eventi eccezionali, oggi quei sottufficiali sarebbero andati in pensione con l'indennità di riserva. Sono, perciò, favorevole alla proposta del senatore Taddei.

CADORNA. Mi sembra che la questione sia superata, perchè ai sottufficiali ed agli ufficiali, che a suo tempo chiesero di usufruire della legge n. 382, fu offerta la possibilità di scegliere fra il trattamento previsto da quella legge, e quello previsto normalmente per la quiescenza. Naturalmente tutti hanno scelto il secondo trattamento, e fra costoro anch'io, rientrando così nella categoria normale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

JANNUZZI, *relatore*. Faccio mia la proposta a cui aveva accennato il rappresentante del Governo, intesa a sostituire nel primo comma, alle parole: « dalla data stessa » le altre: « a decorrere dal 1° gennaio 1954 ». Inoltre, all'ultimo comma, dopo le parole: « dei citati decreti legislativi », propongo di aggiungere le altre: « nonchè agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per la tranquillità del senatore Taddei e della Commissione desidero chiarire che l'indennità di cui all'articolo che stiamo esaminando viene assicurata anche ai sottufficiali, di cui si interessa il senatore Taddei, ai quali fa riferimento il comma secondo dell'articolo in esame quando parla dei sottufficiali collocati a riposo ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220. Se, infatti, il trattamento di quiescenza assicurato ai sottufficiali sfollati è inferiore al trattamento di quiescenza dei sottufficiali andati in pensione, maggiorato dell'indennità di riserva stabilita con questo disegno di legge, i primi avranno diritto alla differenza rispetto al maggior complessivo trattamento di quiescenza. In tal modo si evitano sperequazioni sia a danno dei sottufficiali che sono andati regolarmente in pensione, sia a danno dei sottufficiali che hanno ottenuto lo sfollamento.

TADDEI. Dopo le spiegazioni fornite dal Sottosegretario, non insisto nel mio punto di vista.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto anzitutto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo, tendente a sostituire alle parole « dalla data stessa » le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 1954 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento proposto ancora dal relatore al secondo comma, tenden-

te ad aggiungere in fine le parole « nonchè agli effetti della determinazione dell'assegno previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 82 con le modifiche apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, viene ripresa alle ore 17,50).

Presidenza del Presidente CERICA

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli:

Art. 83.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della difesa sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile.

Fino a quando tale decreto non sarà emanato l'accertamento suddetto continuerà ad essere effettuato dagli organi attualmente previsti per ciascuna Forza armata.

(È approvato).

Art. 84.

Ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative alle cause di perdita del titolo stesso.

(È approvato).

Art. 85.

Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

PALERMO. Se le norme del disegno di legge in discussione sono migliori delle disposizioni preesistenti alla data in cui il disegno di legge entrerà in vigore, non vedo per quale ragione l'applicazione delle norme preesistenti debba prevalere.

JANNUZZI, *relatore*. Siamo in tema di diritto processuale, ed è norma costante, quindi, che si applichino le leggi vigenti nel tempo in cui il giudizio si svolge: una volta iniziato il giudizio secondo una determinata procedura, è logico che esso venga concluso a norma della stessa.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Senatore Palermo, siamo di fronte a casi particolari: se dovessero essere annullati i procedimenti disciplinari iniziati in base alle norme vigenti, bisognerebbe ricominciare da capo i procedimenti stessi, mentre è interesse precipuo di coloro che vi sono sottoposti che si giunga alla più rapida conclusione. È per questa ragione che il Governo ha proposto l'articolo 85.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 85 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 86.

Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non idoneità al servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente. Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'articolo 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.

(È approvato).

Art. 87.

Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è soppresso.

I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere tratti in servizio secondo le norme contenute nell'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257 e successive modificazioni.

I sottufficiali tratti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono però applicabili le disposizioni dell'articolo 24 della presente legge.

(È approvato).

Art. 88.

I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di tratti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

(È approvato)

Art. 89.

Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, di cui al successivo articolo 96, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego il Presidente di dare lettura congiuntamente dei tre articoli 90, 91 e 92, dato che il Governo ha intenzione di proporre un articolo 90 sostitutivo degli articoli predetti.

PRESIDENTE. Aderisco al desiderio manifestato dal Sottosegretario di Stato.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90.

Nell'attesa che vengano determinati i nuovi organici dei sottufficiali dell'Esercito, la consistenza per detta Forza armata, esclusa l'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 24, è stabilita in tremilacinquecento unità, e di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito previsti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971. La riduzione complessiva è così ripartita: marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia 1.500, sergenti e sergenti maggiori 2.000. La riduzione predetta sarà effettuata gradualmente, a partire dai gradi di sergente e sergente maggiore, in corrispondenza al numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia transitati annualmente nel ruolo speciale.

La consistenza del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è stabilita in mille unità e di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Arma stessa previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo lu-

gotenziale 31 agosto 1945, n. 603 e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 1181. La riduzione complessiva è così ripartita: marescialli maggiori 160, marescialli capi e marescialli d'alloggio 270, brigadieri 340, vice brigadieri 230. La riduzione predetta sarà effettuata gradualmente, a partire dal grado di vice brigadiere, in corrispondenza al numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia transitati annualmente nel ruolo speciale.

Art. 91.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali della Marina, di cui all'articolo 24, è stabilito annualmente, secondo le norme e con le modalità previste per la determinazione degli organici dei sottufficiali di detta Forza armata dall'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico sarà ridotto il numero complessivo dei sergenti e dei militari rafforzati.

Art. 92.

Nell'attesa che vengano determinati i nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica, la consistenza del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali della predetta Forza armata, di cui all'articolo 24, è stabilita in millecinquecento unità e, ferme restando le riduzioni conseguenti all'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, di egual numero sono complessivamente ridotti gli organici previsti dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 1941, n. 1400, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1942, n. 1606, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti e ruolo servizi, e dell'articolo unico della legge 11 luglio 1941, n. 918, per i sottufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

La riduzione complessiva di millecinquecento unità è così ripartita tra i vari ruoli e gradi:

4ª COMMISSIONE (Difesa)

20ª SEDUTA (20 maggio 1954)

GRADO	Arma aeronautica			Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici	Totali
	Ruolo naviganti	Ruolo specialisti	Ruolo servizi		
Marescialli di 1ª classe	40	80	25	5	150
Marescialli di 2ª classe	40	40	15	—	95
Marescialli di 3ª classe	40	—	—	—	40
Sergenti maggiori e sergenti	700	155	330	30	1215
TOTALI	820	275	370	35	1500

Do lettura, adesso, del nuovo articolo 90, proposto dal Governo, sostitutivo degli articoli 90, 91 e 92:

« L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali di ciascuna delle tre Forze armate, di cui all'articolo 24 della presente legge, è stabilito annualmente dal Ministero della difesa.

Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati ».

JANNUZZI, *relatore*. In connessione con gli articoli 24 e 25 del disegno di legge in esame, i quali stabilivano la costituzione di un ruolo speciale per le mansioni d'ufficio, gli articoli 90, 91 e 92, di cui è stata data lettura, stabiliscono sotto il titolo « Disposizioni finali » che il ruolo per le mansioni d'ufficio sia di 3.500 unità per l'Esercito e di 1.500 per l'Aeronautica, mentre il numero delle unità per la Marina sarebbe stabilito annualmente con decreto del Ministro.

Senonchè, essendo stata prospettata la questione dell'invecchiamento dei quadri, è sembrato più opportuno lasciare al Ministro la determinazione discrezionale delle unità dei ruoli per le mansioni d'ufficio anche per l'Esercito e per l'Aeronautica. In tal modo non si adotta un criterio diverso fra le tre Forze armate; di qui il nuovo testo dell'articolo 90, di cui è stata data or ora lettura.

Poichè l'organico degli altri ruoli rimane scoperto per il numero dei posti corrispondenti alle unità del ruolo speciale, da un lato si agevolano i sottufficiali, in quanto essi vengono messi in pensione al 60° anno di età, e dall'altro lato, aumentando gli organici delle mansioni di ufficio, si elimina l'inconveniente di ostacolare gli avanzamenti negli altri ruoli.

Tuttavia, si tenga presente che la disposizione in parola ha carattere transitorio. Infatti, gli articoli 90 e 92 nel testo originario iniziano con le parole in verità non confacenti ad un testo legislativo: « Nell'attesa che vengano determinati i nuovi organici »; la stessa espressione non è usata nell'articolo 91 che si occupa della Marina, unicamente perchè essa avrebbe dovuto apparire nel decreto del Ministro. Per ragioni evidenti, quindi, anche il nuovo testo dell'articolo 90 avrebbe dovuto cominciare con le parole: « Nell'attesa che vengano determinati i nuovi organici dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ecc. », allo scopo di sottolineare il carattere di transitorietà della norma in parola.

Ad ogni modo la sostanza è che il Ministro, ogni anno, tenuto conto delle esigenze del servizio, del numero dei richiedenti, stabilisce discrezionalmente quanti sottufficiali possono passare nei ruoli servizi.

PALERMO. Il secondo comma dell'articolo 90 nuovo testo lascia arguire che coloro i quali ne avranno maggior danno saranno i sergenti. Una volta passati, infatti, cento mare-

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

sciali nel ruolo speciale, dovrà essere ridotto di altrettante unità il reclutamento di nuovi sottufficiali.

Inoltre, ritengo che non si dovrebbe lasciare la determinazione del numero alla discrezionalità del Ministro. Bisognerebbe fissare almeno un minimo per impedire che si possa verificare il caso che in un anno nessuno passi nel ruolo speciale. Mi rendo conto delle esigenze del servizio; ma non dobbiamo approvare una legge che possa danneggiare i sottufficiali; e, poichè si prevede la istituzione di un ruolo speciale, stabiliamo un minimo di posti da coprirsi annualmente.

JANNUZZI, *relatore*. Il Ministro ha due facoltà: anzitutto, quella di determinare anno per anno il numero dei posti del ruolo speciale, e, in secondo luogo, quella di vagliare le domande. Ma vagliare le domande significa, in tesi astratta, che possano essere respinte anche tutte.

Si prospetta, inoltre, un'altra esigenza: la possibilità di fluttuazioni del ruolo speciale incide sugli organici degli altri ruoli, impedendo di stabilire a quali reclutamenti si debba procedere, al numero degli avanzamenti, e via dicendo. In tal modo non si saprà mai come debbano essere regolati gli altri ruoli.

I ruoli, secondo me, debbono avere una certa stabilità al fine di prefissare, nel proposito che i ruoli siano sempre al completo, quali arruolamenti debbano essere indetti e come debba procedere il sistema delle promozioni. Infatti, una volta espletato l'arruolamento per un determinato anno, è impossibile dichiarare l'anno seguente che in quei ruoli viene applicata una riduzione, dal momento che l'arruolamento è stato ormai eseguito; analogamente non può accadere che un sottufficiale si veda interdetta, fermata o avanzata la sua carriera, secondo che anno per anno vi sia fluttuazione dell'aumento o della riduzione negli organici del ruolo speciale per le mansioni di ufficio. È vero che tale inconveniente è già implicito nel testo originario del disegno di legge, dato che l'articolo 91 per la Marina deferisce al Ministro la facoltà della formazione dei ruoli; tuttavia con il nuovo testo proposto l'inconveniente, anzichè essere eliminato, viene esteso alle altre Forze armate.

MESSE. Trattandosi di una legge che regola la stessa materia per tutte e tre le Forze armate, la prima cosa da farsi, anche in questo caso, è quella di fissare una norma comune che valga per tutti. E invece, come abbiamo visto, negli articoli 90, 91 e 92 per ciascuna Forza armata è regolata in modo diverso la materia relativa al ruolo speciale. Sono perciò del parere che bisogna approvare l'articolo 90 nella nuova dizione proposta non solo perchè è sostitutivo degli altri due, ma anche perchè contiene una formula meno rigida, lasciando al Ministro la facoltà di stabilire anno per anno il numero di coloro da transitare nel ruolo speciale e, corrispondentemente, di quante unità dovranno essere diminuiti gli organici dei sottufficiali in servizio permanente effettivo.

Non va dimenticato che se la funzione del nuovo ruolo speciale è importante, assai più importante è garantire l'inquadramento dei reparti.

PALERMO. Mi rendo conto delle osservazioni fatte dal senatore Messe; osservo però che mentre l'articolo 90 nella vecchia dizione stabilisce un numero complessivo del ruolo speciale, attraverso il nuovo articolo 90 affideremo, invece, ogni risoluzione alla discrezione e all'arbitrio del Ministro. Secondo me, dobbiamo sapere quante unità può e deve contenere il ruolo speciale. Toccherà, poi, al Ministro anno per anno determinare il passaggio dei sottufficiali nel ruolo speciale; ma se non stabiliamo una cifra massima, penso che commetteremo un errore. Se 3.500 posti sono troppi, li possiamo ridurre; ma dobbiamo stabilire un limite massimo, soprattutto perchè si tratta di un nuovo istituto che andiamo a costituire, per modo che dobbiamo assumere tutte quelle precauzioni indispensabili allorchè viene creato un nuovo istituto, una nuova organizzazione. Proporrei, quindi, di dire che il passaggio nell'organico del ruolo di ciascuna delle tre Forze armate, di cui all'articolo 24 della presente legge, è stabilito annualmente Arma per Arma dal Ministro.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Palermo si preoccupa che il Ministro, attraverso la facoltà che gli è data

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

dal nuovo articolo 90, possa non istituire l'organico. Ciò non è esatto, perchè l'articolo dice che: « L'organico del ruolo speciale... è stabilito ecc. »; quindi è il numero che potrà variare, ma l'organico deve essere stabilito.

Inoltre, il senatore Palermo si preoccupa che attraverso la sua facoltà discrezionale il Ministro possa eventualmente operare delle discriminazioni, cioè fare o non fare. Ora la facoltà al Ministro della scelta viene data dall'articolo 24, nè può essere tolta, perchè sarebbe assurdo un passaggio dei sottufficiali all'altro ruolo, senza che siano esaminati i relativi meriti. E se volessimo per ipotesi assurda — per qualunque Ministro della difesa presente o futuro — prevedere degli arbitrii, evidentemente li dovremmo prevedere in sede di articolo 24, e non in sede di articolo 90.

Nella formulazione del nuovo testo dell'articolo 90 il Governo è partito dall'idea che già l'articolo 91, come ha chiarito il senatore Jannuzzi, prevede per la Marina questo sistema che vige fin dal 1938 e che non ha dato luogo ad alcun inconveniente, mentre per lo Esercito è previsto un numero massimo, per l'Aeronautica l'articolo 92 prevede delle norme ancora più dettagliate, dato che fissa le categorie dalle quali bisognerà fare il prelievo dei posti. Giustamente lo Stato maggiore della Difesa ha notato che sarebbe opportuno eliminare la distinzione esistente tra le Forze armate. Ecco perchè il Ministero della difesa d'accordo con lo Stato maggiore ha ritenuto di unificare i sistemi delle tre Forze armate. Se la Commissione vuole tornare alla primitiva forma, al testo originario articolato nei tre articoli 90, 91 e 92, il Governo non ha nulla in contrario; però, debbo far presente alla Commissione che indubbiamente il testo originario così come è stato formulato porta ad un invecchiamento dei quadri.

JANNUZZI, *relatore*. Onorevole Sottosegretario, che cosa può dirmi sull'obiezione da me prospettata, secondo la quale il mutamento annuale degli organici nel ruolo speciale può portare ad un mutamento negli altri ruoli, mutamento che conferirebbe instabilità alla consistenza di essi e che inciderebbe, quindi, tanto sull'arruolamento quanto sull'avanzamento?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo rispondere che il sistema è in vigore fin dal 1938 per la Marina senza che siano insorti inconvenienti. Quanto alla circostanza, poi, che nell'atto in cui il Ministro determinerà la consistenza numerica del ruolo dei servizi speciali, dovrà tener presente ciò che avverrà nei cinque anni successivi, esiste la salvaguardia del secondo comma dell'articolo 24 che stabilisce: « Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale ». Per raggiungere una maggiore perequazione nel trattamento dei sottufficiali abbiamo approvato il nuovo testo dell'articolo 31 nel quale è detto che « al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del secondo comma dell'articolo 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua ». L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni 65 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, fino al compimento degli anni 60, al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del secondo comma dell'articolo 24. Posso assicurare il senatore Jannuzzi che al momento in cui si faranno i calcoli per stabilire la consistenza numerica del ruolo nel primo anno si terrà conto anche delle ripercussioni di carriera negli altri gradi. Nessun Ministro sarà così poco saggio da fare la consistenza dell'organico senza tener conto delle ripercussioni nelle promozioni e, soprattutto, nell'inquadramento.

JANNUZZI, *relatore*. In verità, la riduzione negli altri ruoli, sancisce l'articolo 90 e ripete l'articolo 92, sarà effettuata gradualmente a partire dai gradi di sergente e sergente

maggiore, in corrispondenza al numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia transitati annualmente nel ruolo speciale. Quindi, in definitiva, la gradualità nella determinazione dei posti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, posti che debbono essere ricoperti ogni anno, è stabilita dal Ministro con l'accoglimento delle domande, dato che la legge si limita a dire che i posti per mansioni di ufficio sono di 3.500 unità. Corrispondentemente si riducono i posti negli altri ruoli; ora come avviene gradualmente questo passaggio? Ogni anno il Ministro accoglie un certo numero di domande, trasferisce nel ruolo speciale un certo numero di sottufficiali e riduce, contemporaneamente, il numero dei sottufficiali degli altri ruoli. Quindi, in definitiva è il Ministro che ogni anno determina il numero dei posti, dato che non è fissato un termine di tempo per la copertura dei 3.500 posti.

In considerazione di ciò, potremmo approvare un emendamento secondo il quale il Ministro determina annualmente quale è il numero, tenuto conto però che si tratta di una disposizione a carattere transitorio. In conclusione, mi associo pienamente alle osservazioni del senatore Cadorna e di tutti gli altri membri della Commissione. Se noi stabiliamo per l'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio un numero extra, un organico a parte, rischiamo di depauperare i ruoli ordinari dei sottufficiali con gravissimo danno per il servizio e con l'invecchiamento della categoria dei sottufficiali.

Propongo un nuovo testo per l'articolo 90 così formulato: « L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 24 della presente legge, finchè non siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle tre Forze armate, è stabilito annualmente per ciascuna di esse dal Ministro della difesa. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati ».

CADORNA. Di fronte ad un argomento di tanta importanza credo che ognuno di noi debba prendere chiara posizione, e per mio conto non faccio che rinnovare le riserve già pro-

spettate in precedenza nei riguardi del presente provvedimento, al quale sono contrario. Tutti sappiamo che la principale debolezza dell'Esercito italiano è la deficienza di inquadramento in basso. E ogni volta che abbiamo parlato dell'organizzazione dell'Esercito abbiamo fatto presenti le deficienze degli ufficiali inferiori, dei sottufficiali specializzati. Con questa legge andiamo a depauperare l'organico dei sottufficiali, che è composto di 18.000 unità, di 3.500 sottufficiali tra quelli più efficienti per il comando delle nuove unità, trasferendoli in un ruolo speciale con mansioni di ufficio.

D'altra parte, comprendo che il Governo si trova di fronte ad una legge che ha provocato le speranze di una intera categoria, per modo che sarebbe assai difficile tornare indietro.

Le modificazioni suggerite all'articolo 90 obbediscono sia ad una esigenza di equiparazione tra le tre Armi, come accennava il collega Messe, sia all'esigenza di una attenuazione della norma.

Comunque, io vorrei, astenendomi dal votare questa norma, far presente chiaramente al Governo la necessità di preoccuparsi di tale questione e di far sì che, quando le possibilità finanziarie lo consentiranno, l'organico dei sottufficiali venga aumentato almeno nella stessa misura in cui è stato diminuito in questa circostanza; è il meno che la Commissione possa richiedere al Governo, a meno che non si voglia addirittura sanzionare il principio, invece di aumentare l'efficienza delle nostre Forze armate, di una ulteriore riduzione.

PALERMO. Debbo apertamente dichiarare che l'articolo 90 così come è congegnato non mi soddisfa, perchè mi sembra una scappatoia intesa a non affrontare in pieno il problema del ruolo speciale che è previsto dal disegno di legge: creare un ruolo speciale senza stabilirne la consistenza e le modalità, significa non creare nulla, o quanto meno creare qualche cosa di impreciso, se tutto dovrà dipendere dall'arbitrio del Ministro, il quale potrà adottare criteri eventualmente in contrasto con quanto ci prefiggiamo.

Noi abbiamo appreso che si tratta di una norma transitoria: perchè, dunque, non approvare il testo presentato originariamente dal

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

Governo? È vero; dal testo originario potrebbe conseguire un invecchiamento delle nostre Forze armate, mentre noi abbiamo dinanzi lo scopo opposto di uno snellimento e di un ringiovanimento; dico però che, se la legge è stata così ideata, sarebbe opportuno intanto approvarla nel testo originario, trattandosi per gli articoli 90, 91 e 92 di norme transitorie. Cominciamo con l'affermare il principio che vi è un ruolo speciale, avente una determinata consistenza e determinate modalità; quando poi si verificheranno degli inconvenienti, potremo rivedere la legge ed apportarvi, anche in base all'esperienza, tutti quegli emendamenti che ci sembreranno atti a conseguire un sempre maggiore potenziamento delle Forze armate.

Siamo tutti favorevoli alla creazione di un ruolo speciale; la preoccupazione dei colleghi Cadorna e Messe è che esso non incida sugli organici effettivi. Ma oggi, che siamo in grado di farlo, permettiamoci questo lusso, come ve ne siete permessi tanti: agevoliamo una benemerita categoria, che altrimenti andrebbe incontro ad una vita grama, e vediamo quali ne saranno le conseguenze. Se tali conseguenze saranno gravi, avremo tutto il tempo di provvedere, soprattutto quando si dovrà esaminare il complesso di tutte le altre leggi sulla materia, che indubbiamente dovranno tener conto delle esperienze fatte e delle deficienze constatate.

Avanzo, quindi, la proposta formale che si approvi per gli articoli 90, 91 e 92 il testo primitivo della legge.

MESSE. Pur apprezzando le considerazioni del collega Palermo, insisto per l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 90; nè mi sembra — mi scusi l'amico Palermo — che sia una buona ragione il fatto che questa è una legge transitoria. Se così avessimo ragionato sin dall'inizio, non avremmo modificato alcun articolo della legge stessa.

Io debbo invece confermare il giudizio già espresso su questo ruolo speciale, nel senso che esso, mantenuto nei termini indicati dal testo governativo, inciderà in maniera grave qualitativamente e quantitativamente sull'inquadramento dei sottufficiali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio notare che il totale delle unità corrispondenti agli anni tra il 54 e il 56 ammonta a 1.423 elementi: si tratta, quindi, di un numero notevolissimo.

MESSE. Per le ragioni esposte dal senatore Cadorna, anch'io all'inizio non ero entusiasta di questo ruolo speciale. Praticamente, come ho già detto, questo ruolo speciale è sempre esistito, nel senso che il sottufficiale arrivato ad una certa età, oppure menomato nelle sue condizioni fisiche, passava praticamente ad occupare un ruolo d'ufficio.

Quando si è iniziata la discussione sul ruolo speciale di nuova costituzione ho fatto presente che ciò avrebbe portato inevitabilmente ad un invecchiamento della massa dei sottufficiali destinati all'inquadramento dei reparti. Infatti, se al ruolo speciale potranno transitare soltanto i sottufficiali che hanno compiuto il 55° anno di età, che impiego daremo a quelli che, come norma generale, tra i 40 e i 55 anni non sono più in grado di rendere pienamente non solo come comandanti di plotone o di squadra, ma anche come sottufficiali addetti ai comandi di battaglione, compagnia, batteria, squadrone? Va tenuto presente che oggi più che mai, anche in rapporto alle caratteristiche della guerra moderna, si richiedono sottufficiali relativamente giovani ed in pieno possesso delle migliori qualità fisiche. Confermo, perciò, che deve essere lasciata al Ministro la facoltà di stabilire annualmente il numero di coloro che possono transitare nel ruolo speciale.

Del resto, se non sbaglio, anche il senatore Palermo ha affermato, come noi, che anche lui si preoccupa dell'efficienza dei nostri sottufficiali, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo.

PALERMO. Questa considerazione non ci deve però far rinunciare ad una disposizione che agevola la categoria dei sottufficiali. Perché proprio noi vogliamo assumerci la responsabilità, dopo che il Ministero lo ha proposto, di abolire questo ruolo speciale?

MESSE. Ma noi non lo aboliamo affatto.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

PALERMO. È come se lo abolissimo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Indubbiamente queste disposizioni avevano anche uno scopo di carattere umano e sociale; ma tali considerazioni si attenuano dopo il miglioramento che abbiamo approvato per il trattamento di riserva.

Il potere esecutivo ha il dovere di istituire il ruolo e di farlo funzionare in modo adeguato; inoltre, provvederà che esso abbia una seria consistenza.

Tuttavia, se qualche centinaio di ufficiali non sarà inquadrato per effetto di modifiche apportate al testo governativo, non sarà un gran male, in quanto è stato migliorato per essi il trattamento di quiescenza.

Propongo dunque di riprendere l'esame dell'articolo 24 che era stato accantonato, e di inserire tra il primo e il secondo comma il testo dell'articolo 90 proposto dall'onorevole Jannuzzi. Infatti le disposizioni da lui proposte non sono transitorie nè finali, ma riguardano la diretta attuazione dell'articolo 24; è bene quindi che siano connesse a questo articolo.

JANNUZZI, *relatore*. Sono d'accordo con la proposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 24, il cui esame in una riunione precedente era stato accantonato, votazione che avverrà per parti separate.

Do lettura del primo comma dell'articolo 24:

Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'età indicata nella tabella A annessa alla presente legge, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Jannuzzi aderisce alla proposta del Sottosegretario che l'articolo 90 costituisca un secondo comma dell'articolo 24, e ne propone, in definitiva, la seguente formulazione: « L'organico del ruolo speciale per man-

sioni di ufficio, nè non siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle Forze armate, è stabilito annualmente, per ciascuna di esse, e separatamente per l'Arma dei carabinieri, dal Ministro della difesa. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati ».

PALERMO. Noi votiamo contro il secondo comma dell'articolo 24 proposto dal senatore Jannuzzi, perchè esso tende a sostituire gli articoli 90, 91 e 92, mentre noi siamo per il mantenimento dei tre articoli anzidetti, in quanto pensiamo che l'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi snaturi la formazione del ruolo speciale.

JANNUZZI, *relatore*. Debbo dichiarare che, con la predeterminazione annuale, da parte del Ministro, del numero dei posti del ruolo speciale, si viene ad evitare anche l'inconveniente paventato dall'onorevole Palermo, che, cioè, il Ministro possa accogliere ogni anno un numero di domande inferiore a quello che è determinato dallo stesso ruolo speciale. Infatti, secondo la formulazione del Governo, il Ministro poteva ogni anno accogliere anche una sola domanda, mentre, in base all'emendamento in discussione, il Ministro ha l'obbligo di determinare al principio dell'anno l'organico del ruolo speciale, e, quindi, deve accogliere tante domande quante occorrono per coprire il ruolo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo avrebbe mantenuto il testo originario se, per deferenza verso la Commissione, non si fosse convinto della bontà degli argomenti addotti per modificarlo.

Comunque, desidero assicurare il senatore Palermo che, con la modificazione che si intende apportare, non si svuota affatto di contenuto il ruolo del servizio speciale, in quanto il Ministero farà il possibile per venire incontro alle esigenze della categoria, cercando, senza pregiudizi sull'inquadramento e l'addestramento, di soddisfare le esigenze dei sottufficiali.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

D'altra parte, anche il testo del primo comma dell'articolo 24, che il Senato ha approvato, prevede, nel primo comma, la facoltà discrezionale del Ministro di scegliere, per questo ruolo, i più meritevoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo da inserire dopo il primo comma dell'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni metto ora ai voti gli ultimi tre commi dell'articolo 24 nel testo originario. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 24 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Ricordo che era stata, a suo tempo, sospesa la discussione anche degli articoli 25, 27 e 28. Ne do pertanto lettura:

Art. 25.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il Ministro, sentito il parere:

per l'Esercito, di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti in servizio permanente;

per la Marina, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali;

per l'Aeronautica, della Commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.

(È approvato).

Art. 27.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 24.

Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'età predetta in applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuto per età ad ogni effetto, eccettuato quello di cui all'articolo 31.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Osservo che, per le modificazioni apportate all'articolo 31 in merito al trattamento da assicurarsi al sottufficiale, dovranno essere introdotte, in sede di emendamento, le opportune modifiche di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 27, con l'avviso che in sede di coordinamento saranno introdotte le opportune modifiche. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 28.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

PALERMO. Faccio notare che agli ufficiali che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'articolo in esame è assicurata, se-

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

condo la legge sullo stato degli ufficiali, un trattamento diverso. Propongo che lo stesso trattamento sia esteso ai sottufficiali, mantenendo, s'intende, le proporzioni dovute.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il trattamento che l'articolo 28 alla lettera c) assicura ai sottufficiali è già un passo in avanti.

L'indennità, concessa una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono stati gli anni di servizio utile per la pensione, costituisce già un miglioramento rispetto alle norme in vigore che stabiliscono la liquidazione della indennità in base ai dodicesimi. Pertanto pregherei di non insistere allo scopo di non creare ulteriori aggravii per il Tesoro, non già perchè voglia servirmi ancora di questo motivo come di un argomento preclusivo: evidentemente i passi in avanti si fanno un poco alla volta.

PALERMO. La responsabilità del fatto che non si è riusciti a varare una legge sullo stato giuridico dei sottufficiali prima di oggi non deve ricadere sui sottufficiali stessi, ma sui precedenti Governi. Oggi che finalmente concediamo ai sottufficiali lo stato giuridico, dobbiamo fissarne i diritti. Mi pare, pertanto, troppo facile uscirne fuori con la concessione di tanti ottavi quanti sono gli anni di servizio pensionabili.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per la verità, il Ministero del tesoro si è opposto a che la eccezione del testo unico sulle pensioni, adottata per gli ufficiali, fosse estesa ai sottufficiali, non solo per ragioni di carattere economico, ma soprattutto per una ragione di principio: non è opportuno, in sede di legge sullo stato giuridico del personale, modificare il pilastro della legislazione italiana che è rappresentato dal testo unico sui trattamenti di quiescenza.

JANNUZZI, *relatore*. Per gli ufficiali l'articolo 28 della legge di stato, in relazione all'articolo 95, stabilisce che qualora gli ufficiali non raggiungano gli anni di servizio viene loro liquidata, con le medesime norme, una pensione proporzionata agli anni di servizio prestato

all'atto del collocamento in posizione di servizio ausiliario. Invece, per i sottufficiali viene stabilito un trattamento *una tantum* corrispondente agli anni di servizio prestato. Fra i due trattamenti esiste una differenza; ma, come ha fatto notare l'onorevole Sottosegretario, bisogna considerare che non si può giungere immediatamente alla equiparazione del trattamento di quiescenza dei sottufficiali con quello degli ufficiali, dato che in precedenza vi era un notevole divario fra le due categorie. Comunque, è chiaro che una modifica, come quella prospettata dal senatore Palermo, altererebbe la struttura e la fisionomia della legge in maniera radicale.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Palermo di non insistere.

PALERMO. Mi rendo conto della necessità di condurre a termine l'esame del disegno di legge con la massima rapidità; tuttavia, è inopportuno, a mio avviso, introdurre ancora una volta una differenziazione tra ufficiali e sottufficiali. Se agli ufficiali accordiamo un trattamento di favore quando non raggiungono i limiti di età consentiti per avere la pensione, non capisco perchè non dovremmo accordare lo stesso trattamento ai sottufficiali, dato che ambedue le categorie in campi diversi concorrono allo stesso obiettivo, e tendono, pure esplicando funzioni diverse, alle stesse finalità.

Comunque, soltanto per evitare che la legge non subisca ulteriori intralci, non insisto nella mia proposta e faccio formale istanza all'onorevole Sottosegretario perchè si compiacca di esaminare, nel più breve tempo possibile, la mia richiesta, così da poter presentare un adeguato disegno di legge inteso ad ottenere una equiparazione di trattamento fra le due categorie, degli ufficiali e dei sottufficiali.

TADDEI. Mi corre l'obbligo di domandare all'onorevole Sottosegretario se non pensi di poter fare qualche cosa a favore dei sottufficiali con riferimento a quanto è stato previsto per gli ufficiali. Mentre, infatti, per far beneficiare questi ultimi del massimo della pensione (40 quote) sono da considerarsi come servizio effettivo anche gli otto anni dell'ausi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

liaria, per i sottufficiali tale beneficio non viene concesso; e, pertanto, dovendo lasciare il servizio attivo a 55 anni, non possono mai raggiungere il massimo della pensione. Occorrerebbe, perciò, che fossero considerati come anni di servizio effettivo, e fino ad un massimo di otto, quelli trascorsi oltre il 55^o.

So di cozzare ancora una volta contro un sipario di ferro costituito dalle difficoltà finanziarie, ma penso che l'onere per l'Erario non dovrebbe essere eccessivo, perchè dell'invocato beneficio fruirebbero soltanto quei sottufficiali che non fossero transitati nel ruolo del servizio speciale o che, pur essendovi entrati, siano stati costretti ad uscirne dal sopraggiungere degli altri allo stesso destinati a tenore di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Taddei ha, egli stesso, riconosciuto quale è il punto debole: la parte finanziaria, e non soltanto questa, ma, soprattutto, il fatto che per i sottufficiali non esiste la posizione di stato dell'ausiliaria. Non bisogna considerare la posizione di ausiliaria come un istituto assistenziale introdotto allo scopo di aiuto; si tratta, invece, di un istituto che ha particolari funzioni. Siccome non esiste, ripeto, la posizione di stato di ausiliaria per i sottufficiali, ovviamente non si può tener conto degli anni passati in ausiliaria. Tuttavia, si può prospettare a titolo di raccomandazione generica di tener conto del fatto che i sottufficiali cessano dal servizio attivo in età meno avanzata che gli altri dipendenti civili dello Stato; ma noi abbiamo già valutato tale considerazione, accordando ai sottufficiali una indennità di riserva fino al 55^o anno.

Comunque, assicuro il senatore Taddei che il Ministero della difesa nei limiti del possibile cercherà sempre di migliorare il trattamento dei dipendenti ufficiali e sottufficiali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28 di cui è già stata lettura.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 34, il cui esame era stato sospeso. Ne do lettura:

Art. 34.

Il sottufficiale che contrae matrimonio senza l'autorizzazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti alla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame degli articoli successivi al 92. Faccio presente che, in conseguenza della approvazione di un nuovo testo dell'articolo 90 che è divenuto un comma dell'articolo 24, gli articoli 90, 91 e 92, si debbono intendere soppressi.

(Così rimane stabilito).

TADDEI. Presento il seguente articolo aggiuntivo, che dovrebbe costituire un nuovo articolo 89-bis:

« Per la prima formazione del ruolo speciale vi sono trasferiti — ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli — i sottufficiali trattenuti a norma della legge 29 marzo 1951, n. 210, sempre che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PALERMO. Non avendo stabilito il numero dei posti ed avendo dato al Ministero la facoltà di determinare anno per anno il ruolo speciale, credo che possiamo approvare la proposta del senatore Taddei, alla quale mi dichiaro favorevole, perchè attraverso di essa si viene a confermare ed a convalidare la tesi dei senatori Messe e Cadorna, e cioè che nel ruolo speciale andrebbero i trattenuti restandovi fino al limite previsto dal ruolo speciale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quali sono le conseguenze della norma proposta dal senatore Taddei? In sostanza, la norma vulnera anzitutto un principio giuridico parlamentare, perchè darebbe applicazione retroattiva alla legge, mentre noi abbiamo stabilito il criterio che non vi sia soluzione di continuità tra il servizio attivo ed il passaggio nel ruolo del servizio speciale. Raggiunto il limite di età di 55 anni, si passa senza soluzione di continuità nel servizio speciale, previo accertamento dei meriti, e via dicendo. Viceversa nel caso proposto dal senatore Taddei ci troviamo di fronte a persone che hanno già cessato dal servizio attivo e che per ragioni, sia pure inerenti al servizio, sono stati trattenuti. Ora il voler stabilire che coloro che sono stati trattenuti sono equiparati a coloro che sono in servizio attivo costituisce un principio inaccettabile, dato che è ingiusto non immettere allora nel servizio speciale anche coloro che hanno cessato dal servizio attivo un giorno prima dell'entrata in vigore della legge.

In secondo luogo, se non vado errato, lo spirito dell'emendamento non è quello di sopprimere i ruoli, sibbene di limitarli; qualora fosse accolto l'emendamento del senatore Taddei i ruoli, anzichè limitati, sarebbero aumentati. Quanto dice il senatore Palermo non è esatto: il Ministro deve fare due esami, uno indipendente dall'altro. Il primo è quello della consistenza del ruolo in relazione alle necessità astratte delle Forze armate; il secondo è inteso ad esaminare quali di coloro che sono nei limiti del ruolo possono essere transitati in base al criterio di merito. Non si deve pensare che il ruolo sia stabilito dopo di avere fissato il numero dei meritevoli. Il concetto dello fissazione del ruolo è anteriore, e deve essere ispirato al criterio obiettivo di addestramento, di inquadramento, e via dicendo. Quindi, prima insorge la determinazione del numero dei posti in base alle necessità effettive; successivamente si procede, in base al criterio della scelta, alla determinazione di coloro che dovranno passare nel ruolo. Stabilire a quest'ultimo riguardo dei vincoli nella valutazione del merito (valutazione che presuppone per sua natura la discrezionalità, come potrebbe essere il criterio di considerare meritevoli coloro che abbiano avuto per dieci anni

determinate note, e via dicendo) potrebbe dare luogo al pericolo di creare delle aspettative, che non potranno essere accolte per il fatto della limitazione del numero. Quindi più si aumenta la categoria dei trasferibili, e più si concorre ad accrescere il disagio di coloro che per la diminuzione del numero non possono essere trasferiti.

La proposta del senatore Taddei incide anche nei rapporti di quei sottufficiali che normalmente possono essere trasferibili nel ruolo del servizio speciale. Se, per esempio, il limite numerico è 200, e ad un certo momento deve essere transitata anche una parte di coloro che sono trattenuti in servizio, questa parte incide sul passaggio di quelli che ne avrebbero diritto.

In conclusione, mi pare che la proposta del senatore Taddei, per ragioni di principio e per gli effetti pratici conseguenti, non possa essere accettata.

TADDEI. Desidero non ripetere quanto già ho avuto occasione di illustrare ampiamente in altra seduta. Desidero soltanto ricordare che questa categoria di trattenuti si riferisce esclusivamente a quei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che, una volta, dovranno andare in congedo dopo trenta anni di servizio. Ad un certo momento, riconosciuta tale disposizione non equa nè opportuna, fu abolita e sostituita con la legge 29 marzo 1951, n. 210, con la quale fu consentita la permanenza in servizio fino a 55 anni di età di quei sottufficiali che avessero tutti i requisiti di idoneità e fossero riconosciuti, altresì, meritevoli di tale particolare trattamento. Questa è la categoria dei « trattenuti » oggi in discussione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io comprenderei che quei « trattenuti » per le considerazioni che più volte lei ha esposto, ad un certo momento siano considerati in servizio permanente.

Quindi lei sostenga la sua tesi a viso aperto; ci arrivi per la via maestra, dal momento che giungerci attraverso delle vie indirette significa danneggiare la categoria.

TADDEI. A viso aperto dico che per tre anni questa legge non sarebbe — di fatto —

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

applicabile ai carabinieri, perchè nessuno dei sottufficiali in servizio permanente raggiungerebbe il 55° anno di età, previsto per il passaggio nel ruolo speciale, prima del 1957, come ho già spiegato in altra occasione. Il non accoglimento della mia proposta significa voler in pratica negare all'Arma dei carabinieri per tre anni il beneficio della legge in esame.

JANNUZZI, *relatore*. Sono anch'io contrario all'emendamento proposto dal senatore Taddei.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Taddei, non accettato nè dal relatore, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Art. 93.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140 e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, soltanto in tempo di guerra, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

PALERMO. Propongo, nell'ultimo comma, di sostituire le parole: « soltanto in tempo di

guerra » con le altre: « in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Palermo all'ultimo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prima della votazione di questo articolo nel suo complesso, desidero dichiarare formalmente che il Governo, per ragioni di principio, non può essere favorevole alle disposizioni in esso contenute, pur affermando che, in questo come in altri casi, desidera manifestare la massima comprensione per la categoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 93, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 94.

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'articolo 71 e nel primo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, però, i sottufficiali predetti non possono essere tratti in servizio oltre il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge.

I sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 95.

Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalida contenute nell'articolo 87 del regio decreto-

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sarà disciplinata dagli appositi regolamenti.

(È approvato).

Art. 96.

Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, e successive modificazioni.

È pure abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

(È approvato).

Art. 97.

Alla copertura dell'onere di lire 425.500.000, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n. 151	lire 106.760.000
capitolo n. 199	lire 29.400.000
capitolo n. 245	lire 48.140.000
capitolo n. 271	lire 241.200.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il senatore Jannuzzi ha presentato un nuovo testo dell'articolo 97, di cui do lettura:

«Alla copertura dell'onere di lire 725 milioni, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n. 26	lire 53.500.000
capitolo n. 151	lire 106.760.000
capitolo n. 183	lire 80.200.000
capitolo n. 190	lire 30.400.000
capitolo n. 245	lire 48.140.000
capitolo n. 271	lire 406.000.000

L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Su tale nuovo testo dell'articolo 97 la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare al riguardo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle di cui do lettura:

TABELLA A.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI SOTTUFFICIALI CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria	GRADI	Età	Note
ESERCITO	Arma dei carabinieri	Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale . .	58	
		Maresciallo maggiore	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	52	
		Brigadiere	50	
	Altre Armi	Tutti	55	
MARINA	Tutte le categorie .	Tutti	52	Per i sottufficiali della categoria portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, il limite di età è di anni 55.
AERONAUTICA	Ruolo naviganti . .	Tutti	45	
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie	Tutti	55	

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

CORNAGGIA MEDICI. Come ho già avuto occasione di dire precedentemente, ritengo che, essendosi provveduto ad un aumento dei limiti di età per gli ufficiali generali di squadra aerea da 55 a 58 anni, sarebbe opportuno aumentare di tre anni il limite di età anche per i sottufficiali piloti, tanto più che a questo particolare ruolo è connessa anche la speciale indennità di volo.

Propongo, pertanto, che nella tabella A, nella parte che si riferisce all'Aeronautica l'età relativa al ruolo naviganti sia elevato da 45 a 48 anni.

JANNUZZI, *relatore*. A mio parere il limite di 48 anni è troppo elevato, perchè incide sulla promozione degli altri ufficiali; si po-

trebbe scegliere una via di mezzo, ed accettare di fissare l'età in anni 46.

CORNAGGIA MEDICI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Cornaggia Medici alla tabella A. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella A, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

TABELLA B,

LIMITI DI ETÀ FINO AI QUALI I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO
HANNO OBBLIGHI DI SERVIZIO IN TEMPO DI PACE

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria	GRADI	Età	Note
ESERCITO	Arma dei carabinieri	Maresciallo maggiore	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	52	
		Brigadiere e vice-brigadiere	50	
	Altre Armi	Maresciallo maggiore	50	
		Maresciallo capo e maresciallo ordinario	48	
		Sergente maggiore e sergente	45	
MARINA	Tutte le categorie	Capi di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	52	
		Secondi capi e sergenti	48	
AERONAUTICA	Ruolo naviganti	Tutti	45	Soltanto per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 51.
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie	Marescialli di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	52	
		Sergenti maggiori e sergenti	50	

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

CORNAGGIA MEDICI. Propongo di emendare la tabella *B* per la parte relativa all'Aeronautica nel modo seguente:

AERONAUTICA	Ruolo naviganti	Tutti	} 35 45 }	Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 51.
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie	Marescialli di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe		
		Sergenti maggiori e sergenti	50	

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cornaggia Medici alla tabella *B*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella *B*, di cui ho già dato lettura, con la modifica apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

MESSE. Presento il seguente ordine del giorno: « La 4^a Commissione permanente fa voti perchè il Ministro della difesa voglia esaminare la possibilità di un ritorno alle vecchie norme per cui ai sottufficiali più meritevoli e capaci, in possesso di spiccate doti intellettuali e morali, era consentito, anche se sprovvisti del titolo di studio di scuola media superiore, di accedere all'Accademia militare mediante rigorosi esami di ammissione ».

Una delle maggiori aspirazioni dei sottufficiali — aspirazione quanto mai umana e giusta — è sempre stata quella di potere entrare un giorno a far parte della categoria degli ufficiali, a parità di condizioni.

Fino al 1934 i sottufficiali dell'Esercito con ottimi precedenti di carriera ed in possesso di spiccate doti morali e intellettuali, anche se non in possesso della licenza di scuola media superiore, potevano essere ammessi alla Scuola militare di Modena, per frequentare il « Corso sottufficiali allievi » e per conseguire il grado di sottotenente in servizio permanente effettivo, attraverso un concorso per esami che ogni anno veniva bandito dal Ministero della guerra. Annualmente il 20-25 per cento dei posti da sottotenente di nuova nomina era devoluto ai sottufficiali.

Il Corso si svolgeva contemporaneamente e parallelamente a quello degli « allievi » e per entrambi la durata era di due anni.

All'atto della nomina a sottotenente i due corsi si fondevano, ed unitamente all'aliquota di coloro che provenivano dagli ufficiali di complemento, completavano insieme la loro preparazione tecnica presso le varie scuole di applicazione: Parma per la fanteria, Torino per l'artiglieria, Pinerolo per la cavalleria.

Sicchè, con la nomina a sottotenente effettivo, ogni differenza di provenienza veniva a cessare. Infatti, al termine del corso presso le scuole di applicazione si procedeva alla classifica generale e si stabiliva la sede di anzianità relativa di ciascuno. Da quel momento tutti erano messi nelle condizioni di poter pervenire ai massimi gradi della gerarchia.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

Nel 1934, nonostante che il sistema avesse dato ottimi risultati, si pensò di sostituirlo per i sottufficiali introducendo per essi il ruolo degli ufficiali a carriera limitata al grado di capitano. Successivamente venne abbandonato anche questo sistema.

Attualmente i sottufficiali possono aspirare alla frequenza dell'Accademia militare alle stesse condizioni degli allievi, per quanto riguarda il titolo di studio (licenza della scuola media superiore) e non debbono avere oltrepassato il 24° anno di età.

Alla quasi totalità dei sottufficiali, quindi, è preclusa ogni possibilità di giungere un giorno al grado di ufficiale, mancando del titolo di studio richiesto.

Spero perciò che il Ministro della difesa vorrà esaminare la possibilità di ripristinare le vecchie norme onde consentire ai sottufficiali più meritevoli e capaci di accedere, come già avveniva in passato, all'Accademia militare anche senza il titolo di studio prescritto per gli allievi, mediante rigorosi esami di ammissione.

Nè sembra valere la tesi che lo studio delle discipline presso l'Accademia militare richieda una preparazione che solo la scuola media superiore può dare, perchè un autodidatta può benissimo stare alla pari del possessore del titolo di studio.

È l'aspirazione di tutti ad agire per poter far parte della classe dirigente. Questa universale aspirazione è causa di effetti buoni e cattivi. Tra gli effetti buoni è compresa la maggiore diffusione del sapere nella forma scolastica, ma anche e soprattutto nella forma extrascolastica. « Quando non vi sono più ricchezze ereditarie, prerogative di classe e privilegi di nascita e ciascuno — nota A. de Tocqueville — conta solo sulle sue forze, è evidente che ciò che fa la principale differenza fra le fortune degli uomini è l'intelligenza. Tutto ciò che serve a fortificare, a estendere, a onorare l'intelligenza acquista subito gran valore. L'utilità del sapere si scopre con una chiarezza particolare agli occhi stessi della folla. Quelli che non gustano le sue attrattive stimano i suoi effetti e fanno sforzi per raggiungerla... L'inquieta ambizione nata dall'uguaglianza si svolge anche da questo lato come da tutti gli altri; il numero

di coloro che coltivano le scienze, le lettere e le arti diviene immenso; un'attività prodigiosa si rivela nel mondo dell'intelligenza: ognuno cerca di aprirsi una strada e si sforza di attirar su di sé gli occhi del pubblico ».

« Sempre più — ha osservato recentemente S. Hessen — gli studenti provengono " dall'officina ", essendo permesso di entrare nelle Facoltà tecniche anche ad età avanzata, dopo anni di lavoro di fabbrica, sulla base delle qualificazioni acquisite nei corsi serali di perfezionamento e della esperienza pratica ».

Se questo è consentito nelle più complesse attività sociali perchè dovrebbe essere vietato ai nostri sottufficiali? Sia limitato il numero, siano severe le condizioni della loro ammissione all'Accademia, ma non si neghi a questi uomini la speranza, unico incentivo per divenire migliori.

PRESIDENTE. Apparteniamo tutti al vecchio esercito italiano: il senatore Taddei, il senatore Cadorna, il senatore Cornaggia Medici, ed io; sappiamo bene quali efficienti ufficiali siano usciti dall'Accademia di Modena, provenienti dai sottufficiali, siano poi ascesi agli alti gradi, ed abbiano retto il confronto con gli ufficiali muniti di titoli di studio superiore. Ritengo quindi che l'ordine del giorno proposto dal senatore Messe risponda ad una delle esigenze essenziali delle Forze armate. Per questo mi associo, dichiarando che voterò a favore.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno del senatore Messe come una calorosa raccomandazione e s'impegna a studiare il problema con la massima attenzione.

PALERMO. Condivido lo spirito che ha animato il senatore Messe a presentare l'ordine del giorno. Vorrei però che fosse soppresso l'aggettivo « rigorosi » contenuto nell'ordine del giorno. Sembra, quasi, che si voglia mettere una remora all'esame di ammissione, che invece deve essere un normale esame, alla pari con tutti gli altri esami.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il concetto espresso dal senatore Messe è che l'esame risponda a criteri di serietà.

CORNAGGIA MEDICI. Il concetto, secondo il quale una laurea sia sufficiente per trasformare una persona carente di doti in un'altra che invece dia affidamento, deve considerarsi superato dai nuovi metodi di accesso agli studi superiori, già in atto presso altre Nazioni. Dobbiamo essere per i valori sostanziali e non per i valori formali, quanto meno, per i valori bollati. La mia lunga permanenza in due Forze armate, l'Esercito e l'Aeronautica, cui mi onoro presentemente di appartenere, mi ha convinto che i sottufficiali sono dotati di intelligenza, di volontà, di studio, di capacità, di assimilazione delle nozioni anche teoriche relativamente ed assolutamente sufficienti per adempiere in ogni grado alla funzione di ufficiale. Per ciò aderisco al voto espresso dal senatore Messe, il cui esempio è più che sufficiente a dimostrare la fondatezza del suo stesso ordine del giorno.

CADORNA. Mi associo all'ordine del giorno del senatore Messe, tanto più che all'Accademia di Modena si presenteranno allievi che compenseranno l'inferiore grado di studio con la pratica del servizio nelle Forze armate. Nè ci deve preoccupare che attraverso la proposta, di cui all'ordine del giorno, venga aperta la carriera ai gradi superiori ad ufficiali sprovvisti dei titoli di studio necessari, in quanto la carriera militare si percorre attraverso il superamento di successivi esami, i quali assicurano un rigoroso controllo sulle qualità degli ufficiali che vengano ammessi nei gradi superiori.

RIZZATTI. Mi associo all'ordine del giorno del senatore Messe.

TADDEI. Aderisco in pieno all'ordine del giorno.

JANNUZZI, *relatore*. Mi associo, anch'io, all'ordine del giorno.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso prendere un impegno preciso circa l'ordine del giorno presentato dal senatore Messe, ma assicuro la Commissione che prospetterò al Ministro le esigenze contenute nell'ordine del giorno stesso perchè vengano tradotte in atto.

PRESIDENTE. Sono lieto della unanimità di consensi raccolti dall'ordine del giorno del senatore Messe.

Il Maresciallo Messe è la testimonianza vivente di quanto può dare all'Alto Comando anche la fonte di reclutamento perorata dall'ordine del giorno da lui presentato. Egli, con la sua luminosa carriera, con i comandi elevatissimi retti in guerra, rappresentò dinanzi all'Italia e davanti al mondo degnamente in ogni circostanza l'Alto Comando militare italiano.

JANNUZZI, *relatore*. Presento il seguente ordine del giorno:

« Ritenuto che nella discussione del disegno di legge sullo "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" è apparsa l'opportunità che sia presa in esame la questione relativa alla equiparazione, agli effetti giuridici ed economici, della categoria dei sottufficiali al gruppo C del personale civile dello Stato; ritenuto che la questione, che rientra nella più ampia materia del riordinamento del pubblico impiego e del trattamento economico dei dipendenti statali, può essere più propriamente risolta nella legislazione attualmente in esame dinanzi al Parlamento e attinente a tali oggetti; la Commissione difesa del Senato fa voti che il problema dell'equiparazione dei sottufficiali al gruppo C del personale civile dello Stato, sia posto, esaminato e risolto, nella sede suindicata ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si prevede che il gruppo C, con la nuova riforma burocratica, sarà destinato a scomparire. Comunque, il trattamento economico complessivo dei sottufficiali è migliore di quello dei corrispondenti gradi di gruppo C. Ciò dico non per provocare delle polemiche, ma perchè, pure animati da buone intenzioni, non si corra il rischio di peggiorare la situazione economica dei sottufficiali.

MESSE. Veramente quello della equiparazione con il gruppo C è uno dei motivi su cui i sottufficiali maggiormente insistono. Sarebbe strano che facessero ciò contro i loro interessi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Siccome è nostro intendimento andare incontro quanto più è possibile ai desideri delle categorie interessate, accetto lo spirito che informa l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, do lettura del testo del provvedimento, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Art. 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 3.

I sottufficiali si distinguono in:

- sottufficiali in servizio permanente;
- sottufficiali in ferma volontaria o in ferma;
- sottufficiali in congedo;
- sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

Art. 4.

Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

Art. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

Art. 7.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.

Art. 8.

Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

Art. 9.

L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.

Art. 10.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 11.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.

Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

TITOLO II.

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

Del servizio permanente in generale.

Art. 12.

Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art. 13.

Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dall'impiego.

CAPO II.

Servizio effettivo, aspettativa,
sospensione dall'impiego.

Art. 14.

Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.

Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.

Art. 15.

Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
- c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
- d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Art. 16.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottuffi-

ciale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

Art. 17.

Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo a servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio.

Art. 18.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

Art. 19.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Art. 20.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

Art. 21.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

Art. 22.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 23.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

CAPO III.

Ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Art. 24.

Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'età indicata nella tabella A annessa alla presente legge, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, finchè non siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle Forze armate, è stabilito annualmente per ciascuna di esse, e separatamente per l'Arma dei carabinieri, dal Ministro della difesa. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego.

In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato può essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.

Art. 25.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il Ministro, sentito il parere: per l'Esercito, di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti in servizio permanente;

per la Marina, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali;

per l'Aeronautica, della Commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.

CAPO IV.

Cessazione dal servizio permanente.

Art. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

Art. 27.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 24.

Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'età predetta in applicazione del disposto del terzo comma dell'articolo 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto nel comma secondo dell'articolo 32.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

Art. 28.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

- a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 29.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 30.

Al sottufficiale in servizio permanente, che cessa o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate

a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 31.

Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora

conservi la idoneità al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 32.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti	L. 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	L. 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti	L. 60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, fino al compimento degli anni sessanta al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo comma dell'articolo 24.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 30 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Art. 33.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari

grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 34.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 35.

Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 36.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Art. 37.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA
O IN RAFFERMA

Art. 38.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita dalle leggi di reclutamento.

Art. 39.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.

Art. 40.

Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquisito l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa inchiesta formale.

Art. 41.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

Art. 42.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'articolo 40, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i) del predetto articolo 40.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

Art. 43.

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

TITOLO IV.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 44.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

Art. 45.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

- in servizio temporaneo;
- in congedo illimitato;
- sospeso dalle attribuzioni del grado.

Art. 46.

Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della Forza in congedo.

Art. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.

Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.

Art. 48.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 49.

Il sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad una arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.

Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.

CAPO II.

Sottufficiali di complemento.

Art. 50.

La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonchè i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 51.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età indicata nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Tali obblighi sono:

prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;

rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 52.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacità, l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti fino all'età di quarantacinque anni nonchè il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti nel ruolo servizi o in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonchè il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.

CAPO III.

Sottufficiali della riserva.

Art. 53.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 54.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 55.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

TITOLO V.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 56.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

TITOLO VI.

IMPIEGO CIVILE

Art. 57.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Art. 58.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 26, lettere *c)*, *d)*, *e)* e dall'articolo 40, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

Art. 59.

Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'articolo 57, sono i seguenti:

a) nell'Amministrazione della Difesa:

per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale; servizi dell'Esercito;

per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina;

per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica;

b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo *C*.

I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina, si provvede ai sensi dell'arti-

colo 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera *b*) sono ripartiti dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

Art. 60.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;
- 4) interdizione civile o inabilitazione civile;
- 5) irreperibilità accertata;
- 6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;
- 7) condanna:
 - a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;
 - b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

Art. 61.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1, 5 e 6, e secondo dell'articolo 60, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4 e 7, dell'articolo 60.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'articolo 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Art. 62.

Può essere reintegrato nel grado:

- 1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1, 4 e 5, dell'articolo 60, quando le cause stesse siano venute a mancare;
- 2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3), dell'articolo 60, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, numero 6, dell'articolo 60, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 60, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I.

Sanzioni disciplinari di stato.

Art. 63.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48;

d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 60.

CAPO II.

Procedimento disciplinare.

SEZIONE I.

Inchiesta formale.

Art. 64.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 63, è effettuato mediante formale inchiesta.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

Art. 65.

L'inchiesta formale è disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, l'inchiesta formale è disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego;

Qualora siavi corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta è disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più anziano. Se il più elevato in grado o più anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale è disposta dal Ministro.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.

Art. 66.

L'autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorità predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.

Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione è adottata dal Ministro.

SEZIONE II.

Commissione di disciplina.

Art. 67.

È sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.

Art. 68.

La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in

servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

Per i giudizi a carico di più sottufficiali di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.

Il presidente della Commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 69.

La Commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente della Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.

Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare della stessa Forza

armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la Commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.

Se trattasi di più giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare competente a provvedere per il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Qualora il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 65 o in applicazione di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 66, la Commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo, designato dal Ministro.

Art. 70.

Non possono far parte della Commissione di disciplina:

a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorchè commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;

b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto,

ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;

g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

Art. 71.

Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ruscare per una sola volta un componente della Commissione. La ruscazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

Il componente ruscato è sostituito.

Art. 72.

La Commissione di disciplina è convocata dal comandante militare dal quale è stata formata ai sensi dell'articolo 69.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della Commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina.

Art. 73.

Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70.

L'ufficiale difensore è vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 74.

La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta nè fa constare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti dell'inchiesta formale.

Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliono che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la Commissione ritenga di non potere esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al co-

mandante militare che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:

« Il . . . è meritevole di conservare il grado? ».

La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.

Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti della commissione di disciplina sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 75.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

Art. 76.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.

Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

SEZIONE III.

Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero.

Art. 77.

Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'articolo 74.

SEZIONE IV.

Disposizioni particolari per il tempo di guerra.

Art. 78.

In tempo di guerra:

la Commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria e della riserva, richiamati in servizio;

per il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la Commissione di disciplina spettano ai comandanti suddetti. Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 69 il Ministro, per la formazione della Commissione di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 79.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni:

per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma:

per la Marina, i sottufficiali di carriera e sottufficiali del ruolo riassunti;

per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma,

Art. 80.

I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'articolo 55, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'età di anni sessanta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio.

I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto, se già non vi siano. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se già non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le età previste nel primo comma del presente articolo.

Art. 81.

I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ab-

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

biano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.

Art. 82.

Il sottufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'articolo 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.

Art. 83.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'articolo 90, lettera a), del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con l'articolo 31 della legge 13 giugno 1933, n. 778 e con l'articolo 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per l'Aeronautica nell'articolo 66 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, continuano a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età indicati nella tabella A annessa alla presente legge, fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età o dei limiti di servizio previsti dalle disposizioni predette.

Art. 84.

Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano com-

piuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954, l'indennità speciale prevista dall'articolo 32.

La stessa indennità compete, con la medesima decorrenza, ai sottufficiali che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennità è computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, lettera c), dei citati decreti legislativi nonchè agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Art. 85.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della Difesa sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile.

Fino a quando tale decreto non sarà emanato l'accertamento suddetto continuerà ad essere effettuato dagli organi attualmente previsti per ciascuna Forza armata.

Art. 86.

Ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative alle cause di perdita del titolo stesso.

Art. 87.

Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Art. 88.

Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli

articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non idoneità al servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente. Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'articolo 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.

Art. 89.

Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è soppresso.

I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257 e successive modificazioni.

I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono però applicabili le disposizioni dell'articolo 24 della presente legge.

Art. 90.

I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

Art. 91.

Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926,

n. 2149, di cui al successivo articolo 95, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140 e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Art. 93.

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi,

4^a COMMISSIONE (Difesa)20^a SEDUTA (20 maggio 1954)

per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'articolo 71 e nel primo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, però, i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge.

I sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

Art. 94.

Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalida contenute nell'articolo 87 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti la licenza di convalida sarà disciplinata dagli appositi regolamenti.

Art. 95.

Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto

18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonché sullo stato dei sottufficiali della Aeronautica, e successive modificazioni.

È pure abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

Art. 96.

Alla copertura dell'onere di lire 725 milioni, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n. 26	lire	53.500.000
capitolo n. 151	lire	106.760.000
capitolo n. 183	lire	80.200.000
capitolo n. 190	lire	30.400.000
capitolo n. 245	lire	48.140.000
capitolo n. 271	lire	406.000.000

L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI SOTTUFFICIALI CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria	GRADI	Età	Note
ESERCITO	Arma dei carabinieri	Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale	58	
		Maresciallo maggiore	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	52	
		Brigadiere	50	
	Altre Armi	Tutti	55	
MARINA	Tutte le categorie	Tutti	52	Per i sottufficiali della categoria portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, il limite di età è di anni 55.
AERONAUTICA	Ruolo naviganti	Tutti	46	
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie	Tutti	55	

TABELLA B.

LIMITI DI ETÀ FINO AI QUALI I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO
HANNO OBBLIGHI DI SERVIZIO IN TEMPO DI PACE

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria	GRADI	Età	Note
ESERCITO	Arma dei carabinieri	Maresciallo maggiore	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	52	
		Brigadiere e vice-brigadiere . . .	50	
	Altre Armi	Maresciallo maggiore	50	
		Maresciallo capo e maresciallo ordinario	48	
		Sergente maggiore e sergente . .	45	
MARINA	Tutte le categorie .	Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	52	
		Secondi capi e sergenti	48	
AERONAUTICA	Ruolo naviganti .	Tutti	35 45	Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 51.
		Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie .		
		Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe .	52	
		Sergenti maggiori e sergenti . .	50	

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 21,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari